

CLVIª TORNATA

SABATO 4 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	Pag. 8510		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento »	8589	tazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina »	8612
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi doganali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione »	8591	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 »	8613
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari »	8592	« Conversione in legge del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti »	8615
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo a le variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi »	8605	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per l'esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli »	8617
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina »	8606	« Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia »	8618
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1º gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli »	8608	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova »	8620
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione »	8609	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo all'istituzione della Milizia nazionale forestale »	8625
« Conversione in legge del Regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati »	8610	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo »	8628
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la impor-		« Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »	8631
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana »	8633

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti »	8634
« Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia »	8646
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese »	8648
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 »	8650
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili »	8655
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea »	8657
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto di risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana »	8658
« Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza, dei danni prodotti dalle alluvioni del 1916, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì »	8660
« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regi navi radiate dal quadrato del Regio naviglio e non più reimpiegabili »	8664
« Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese »	8665
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette »	8670
« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 »	8672
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modi-	

ficazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi » 8674

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito alla unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca » 8586

Oratori:

FEDERZONI, *ministro delle colonie* 8589
LIBERTINI 8589

« Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1227, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni » 8647

Oratori:

MARCHIAFAVA, *relatore* 8647
SUARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 8648

« Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree » 8651

Oratori:

AMERO D'ASTE 8651, 8602
BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 8652

(Presentazione e trasmissione di) 8583, 8615, 8655

Petizioni (Lettura del sunto di) 8582

Relazioni (Presentazione di) 8583, 8615, 8652

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 8653, 8676

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica.

SIMONETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Berio per giorni 4, Montresor per giorni 3, Peano per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

« Il signor Romoli Mariano, sottotenente di fanteria in congedo, fa voti perchè sia rettificata la sua data di anzianità nei ruoli di complemento ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Biscaretti, Libertini, Della Noce e Callaini a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.

DELLA NOCE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge, 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno.

CALLAINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero

dell'economia nazionale per il servizio telegrafico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e dal concorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto toscano-emiliano.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Biscaretti, Libertini, Della Noce e Callaini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Messaggi del Presidente della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera elettiva sono pervenuti alcuni messaggi in data 1^o, 2 e 3 giugno, coi quali trasmette 47 disegni di legge.

Prego il senatore, segretario, Simonetta di leggerne i titoli.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (1018).

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (1019).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (1020).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (1021).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente

provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna (1022).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290 che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero (1023).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (1024).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ed alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (1025).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (1026).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (1027).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto (1028).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (1029).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (1039).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (1031).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia (1032).

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 582, riflettente la proroga di termini per la importazione in esenzione da dazio doganale dei pomodori e dell'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane (1033).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (1034).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (1035).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia (1036).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304, concernente provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908 (1037).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace (1038).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace (1039).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti (1040).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, che contiene provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitanti danneggiati da terremoti (1041).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina (1042).

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207; contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il consorzio obbligatorio per l'industria zolffera siciliana in Palermo, e gli enti creditori (1043).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (1044).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova (1045).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume (1046).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (1047).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco (1048).

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (1049).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilanci e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 (1050).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita

degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia (1051).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (1052)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (1053).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1054).

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari (1055).

Conversione in legge del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 763, che eleva a 30 anni l'età in cui gli ufficiali della Regia Aeronautica possono contrarre matrimonio (1056).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri Reali (1057).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali (1058).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (1059).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (1060).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani (1061).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del fascio littorio (1062).

Conversione in legge del Regio decreto

legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (1063).

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore (1064).

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca » (N. 625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, concernente provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 2 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduta la Convenzione stipulata il 15 giugno 1926 tra il Governo e la Banca d'Italia ed approvata con Regio decreto 15 giugno 1926, n. 1195, per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto;

Veduta la Convenzione stipulata il 26 giugno 1926 fra il Governo, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia ed approvata con Regio decreto del 1° luglio 1926, n. 1192, pure per l'esecuzione del citato Regio decreto-legge;

Veduto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di provvedimenti transitori per gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, in conseguenza dell'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca, salvi i provvedimenti definitivi da adottarsi colla nuova legge bancaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono stabilimenti di credito di diritto pubblico aventi propria personalità giuridica e gestione autonoma. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Sino a nuova disposizione i Banchi di Napoli e di Sicilia continueranno a effettuare, con le garanzie e i privilegi di cui godono attualmente, tutte le operazioni consentite alle loro varie aziende e gestioni, eccettuata l'emissione dei biglietti.

Essi sono autorizzati a continuare ad operare in cambi con l'estero.

Gli ordinamenti definitivi da emanarsi per ciascuno dei due Banchi nelle forme e nei modi che saranno fissati con provvedimento legislativo determineranno e disciplineranno le operazioni attive e passive cui saranno definitivamente autorizzati i due Banchi.

Nell'attesa che siano emanati tali provvedimenti, speciali autorizzazioni potranno essere date con decreto del ministro per le finanze, su proposta dell'Amministrazione di ciascuno dei due Banchi.

Spetta all'Amministrazione di ciascuno dei due Istituti di determinare dal 1° luglio 1926 i saggi d'interesse da applicare alle operazioni sia attive che passive.

Le deliberazioni normative al riguardo dovranno essere comunicate al ministro per le finanze.

Art. 3.

Ciascuno dei due Banchi avrà facoltà di destinare una quota degli utili netti annuali, non superiore al 25 per cento, all'incremento di un fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica, interessanti le Province continentali del Mezzogiorno e la Sardegna, per il Banco di Napoli, e la Sicilia per il Banco di Sicilia, anche sotto forma di partecipazioni.

A tale fondo è assegnata una dotazione iniziale di 50 milioni per il Banco di Napoli e di 30 milioni per il Banco di Sicilia, da prelevarsi dalle rispettive riserve patrimoniali.

La destinazione dei rimanenti utili netti, anche per erogazioni a scopo di pubblica utilità e di beneficenza, sarà fissata dai singoli statuti.

Art. 4.

L'incremento del patrimonio dei Banchi di Napoli e di Sicilia dipendente dall'attuazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, è esente dalle imposte sul patrimonio e di ricchezza mobile.

Sino a quando i nuovi statuti non avranno provveduto a determinare il capitale di ciascuno dei due Banchi, le riserve patrimoniali di ciascuno di essi costituiranno unica massa di rispetto restando per altro ferme e distinte le riserve speciali delle aziende annesse.

Art. 5.

Ai titoli nominativi emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia continuerà ad applicarsi, sino a tutto il 1930 e salvo mutamento delle disposizioni attualmente in vigore, il regime concernente il deposito cauzionale e la misura della tassa di circolazione al quale sono ora soggetti.

Art. 6.

Per il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia continuano ad essere applicabili, anche dopo il 30 giugno 1926, le disposizioni di favore del Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1394, concernenti le cauzioni per il servizio di ricevitoria provinciale delle imposte dirette gestito dagli Istituti di emissione.

Anche dopo il 30 giugno 1926, i depositi di cui all'art. 133 del codice di commercio potranno essere effettuati presso i detti due Banchi.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, dell'art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060, e dell'art. 4 del Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardanti la costituzione di un fondo di garanzia per le operazioni in zolfi e il riparto dello stesso fondo, da eseguirsi alla liquidazione delle dette operazioni, con devoluzione della metà su di esso spettante allo Stato ad estinzione di determinati debiti del consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, cessano di avere effetto col 30 giugno 1926 per il Banco di Napoli e per il Banco di Sicilia. Le somme già accantonate alla stessa data rimangono in libera proprietà dei due Banchi, sui quali graveranno, per altro, i rischi connessi con i residui loro crediti verso il consorzio predetto.

Art. 8.

Le disposizioni dei rispettivi statuti e regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto e dell'altro del 6 maggio 1926, n. 812, continueranno ad avere vigore sino alla pubblicazione del nuovo statuto e regolamento di ciascuno dei due Istituti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Prego l'onorevole ministro delle colonie di voler riferire al suo collega delle finanze una mia raccomandazione riguardo a questo disegno di legge. Sarebbe necessario che venissero sollecitati i provvedimenti coi quali devono stabilirsi gli ordinamenti definitivi dei due Banchi meridionali. Certamente la provvisorietà attuale non giova alla stabilità e quindi alla maggiore e decisa efficienza dei due Istituti, i quali devono sapere precisamente quali saranno i loro ordinamenti futuri, per poter rendere alle popolazioni quei servizi che da essi si attendono.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. L'onorevole ministro delle finanze, nelle sue dichiarazioni avanti all'altro ramo del Parlamento, ha già accennato - e credo in modo rassicurante - alla questione sollevata ora dall'onorevole Libertini.

Ad ogni modo, mi farò un dovere di riferire al collega le sue raccomandazioni.

LIBERTINI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento » (N. 642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono del credito dello Stato in lire 3,257,489.18 verso l'amministrazione provinciale di Trento.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla eliminazione di pendenze esistenti fra l'Erario dello Stato e la provincia di Trento per effetto di anticipazioni ricevute dopo l'armistizio dal novembre del 1918 al 31 dicembre del 1919 in eccedenza al fabbisogno pel pagamento degli assegni ai maestri elementari ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È condonato il credito dello Stato di lire 3,257,489.18 verso la provincia di Trento dipendente da anticipazioni fatte dopo l'armistizio dal novembre 1918 al 31 dicembre 1919 in eccedenza al fabbisogno pel pagamento degli assegni ai maestri elementari.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione » (N. 645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, nn. 1 e 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuto che per controllare e coordinare il movimento di importazione delle merci ai fini della maggiore disciplina del consumo interno e del miglioramento della valuta possa anche ravvisarsi necessario modificare in aumento le aliquote e i relativi coefficienti di maggiorazione dei dazi generali su talune delle merci comprese nella vigente tariffa doganale ;

Ritenuto che per la tempestiva ed efficace emanazione e applicazione di detti provvedimenti sia necessario e urgente conferire speciali attribuzioni da attuarsi con la più rapida procedura ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col Capo del Governo e ministro per gli affari esteri e col ministro per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È data facoltà, fino al 30 giugno 1927, al ministro per le finanze, di concerto col Capo del Governo e ministro per gli affari esteri e col ministro per l'economia nazionale, di apportare aumenti ai vigenti dazi generali d'importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione.

Art. 2.

I decreti come sopra emanati, ove non sia in essi diversamente stabilito, avranno effetto dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e saranno, a cura del ministro per le finanze, mensilmente comunicati al Parlamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO

Visto, *il guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari » (N. 646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 3 gennaio 1904, n. 63;

Visto il Testo Unico delle leggi sul monte-pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con nostro decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima);

Visto il decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094;

Visto il Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 3153, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 33 del Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 472, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il Regio decreto 1° febbraio 1925, n. 201;

Visto il Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 428;

Visto il Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 93;

Visto l'art. 6 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177;

Visto il Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari iscritti al monte-pensioni e degli insegnanti pensionati dal monte stesso, nonchè ad introdurre nel funzionamento del servizio quelle semplificazioni che siano conciliabili con l'ordinamento del monte-pensioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col ministro dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI NORMALI.

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1927 i comuni, ed i patronati scolastici istituiti ai termini del Titolo VIII della legge 4 giugno 1911, n. 487, hanno facoltà di iscrivere al monte-pensioni gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative della scuola, gestite dagli enti medesimi.

I comuni ed i patronati scolastici che si avvalgano di tale facoltà possono prescrivere ai detti insegnanti l'obbligo del rilascio della quota personale di contributo dovuta per l'iscrizione al monte-pensioni.

Gli insegnanti, muniti del titolo di studio sopra indicato, che prestino servizio nelle istituzioni predette, gestite da comuni o da patronati scolastici i quali non si avvalgono della facoltà di cui sopra, porranno iscriversi al monte-pensioni pagando la quota di contributo proprio e quella dell'ente.

Il contributo è commisurato sull'importo dello stipendio, della indennità di residenza, e degli assegni in natura.

Per la misura, per l'accertamento e per la riscossione dei contributi degli enti e degli insegnanti contemplati nei comuni precedenti, valgono le norme che si applicano per i contributi degli asili infantili non obbligatoriamente soggetti al monte-pensioni e dei relativi insegnanti.

L'iscrizione che sia chiesta tardivamente non potrà essere consentita per più di due anni antecedenti a quello della presentazione della domanda dell'ente o dell'insegnante.

Art. 2.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato con diritto a percezione di stipendio.

Sono abrogati i primi due commi dell'art. 21 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, (Libro III, parte prima).

Art. 3.

Sarà calcolato utile il servizio militare prestato dagli insegnanti purchè paghino il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi, nella misura prescritta per gl'insegnanti in servizio alla data di presentazione della relativa domanda.

Il contributo sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti alla data di assunzione o riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 debbono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1928. Gli insegnanti che non si trovino in servizio al 1° luglio 1926 debbono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio.

L'ammontare complessivo dei contributi può essere versato in unica soluzione entro un anno dalla data in cui dall'amministrazione viene comunicato l'importo da versarsi, oppure ratealmente, in un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti utili, ed in ogni caso mai superiore a dieci anni, con gli interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennità in vigore alla data della presentazione della domanda.

Art. 4.

Ha diritto ad una indennità per una sola volta :

a) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'articolo 134 del Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432 ; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute ;

b) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla cessazione compri, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere il servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione ;

c) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessant'anni ;

d) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venticinque anni di servizio utile, cessi dal servizio per effetto della interdizione scolastica perpetua di cui all'art. 151 del Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432, o per licenziamento in seguito a condanna che non importi la perdita del diritto alla indennità ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, (Libro III parte prima).

L'indennità è pari ai tre quarti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei successivi articoli 6 e 7, calcolato mediante l'applicazione della tabella *B* annessa al Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 5.

Ha diritto a conseguire la pensione :

a) l'insegnante, che dopo venti anni e prima dei quaranta di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'art. 134 del Testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432 ; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute ;

b) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione ;

c) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessanta anni ;

d) l'insegnante che, dopo venticinque anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio per cause ed in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f*, del presente articolo ;

e) l'insegnante che, dopo quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa ed in qualunque età ;

f) l'insegnante che sia reso permanentemente inabile per ferite ed altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio.

Nel caso previsto dalla precedente lettera *b*, quando l'insegnante chieda la visita medica dopo la cessazione dal servizio, la pensione decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 6.

Per la liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano goduti dagli insegnanti durante i servizi utili :

a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al monte-pensioni alla data medesima, o, quando, per qualsiasi causa, manchi in tale data la iscrizione al monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti alla data medesima, aumentati del 250 per cento ;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1912 al 30 aprile 1919, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al monte-pensioni, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, aumentati del 250 per cento ;

c) per il periodo dal 1° maggio 1919 in poi, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al monte-pensioni, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti.

Per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1912 dagli insegnanti che a tale data non fossero in servizio, si considerano goduti gli stipendi minimi legali assegnati dalla tabella vigente al 1912 ai posti occupati dagli insegnanti medesimi alla data di cessazione dall'ultimo servizio immediatamente precedente al 1° gennaio 1912, aumentati del 250 per cento.

Nei casi in cui per i posti occupati dagli insegnanti indicati al comma precedente, non fosse dalle leggi prescritto alcuno stipendio minimo, si considerano goduti, per tutti i servizi anteriori al 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, purchè non inferiori al minimo stabilito dall'art. 8, ultimo comma. del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, (libro III, parte prima), aumentati del 250 per cento.

All'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano come pagati regolarmente i contributi dovuti per i servizi anteriori al 1912.

Agli effetti del presente articolo, durante l'aspettativa per motivi di salute, si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge a pensione che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

Art. 7.

Il n. 1 delle norme per l'applicazione della tabella A annessa al Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato e sostituito come segue :

« Se gli emolumenti utili a pensione sono rimasti costanti nell'intera durata del servizio, moltiplicando l'ammontare complessivo degli emolumenti stessi per il coefficiente della tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data della cessazione definitiva dal servizio, e per 0,10 nei casi di cui alle lettere *a*, *b* e *c*, dell'art. 4 e alle lettere *a*, *b*, *c*, *e*, *f* dell'art. 5 del presente decreto ; per 0,08 nei casi di cui alle lettere *d*, degli stessi articoli 4 e 5 ».

Art. 8.

La pensione non può superare la media del miglior triennio di stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti dall'insegnante, e non può essere inferiore :

a) a lire 7,600 se l'insegnante ha raggiunto i 40 anni di servizio utile
b) a lire 5,000 se l'insegnante ha raggiunto i 35 anni di servizio utile e non i 40 ;

c) a lire 2,500 se l'insegnante non ha raggiunto i 35 anni di servizio utile ;

d) ai due terzi dell'ultimo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione assegnati all'insegnante, nei casi di cui alla lettera *f*, del precedente art. 5.

Tuttavia, in nessun caso, la pensione minima può superare la media degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti del presente articolo, durante l'aspettativa per motivi di salute, si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

Art. 9.

La vedova dell'insegnante, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto ad un'indennità se l'insegnante dopo dieci anni compiuti e prima di venti di servizio utile muoia in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver comprovata l'inabilità di cui alla lettera *b*, del precedente art. 4, sempre che il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo anno di servizio, sia nata prole, ancorchè postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani ed alle orfane nubili minorenni legittimi o legittimati prima della cessazione dal servizio dell'insegnante, purché sussistano le condizioni previste dal comma precedente.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'insegnante secondo le disposizioni stabilite dal precedente art. 4, lettere *a*, *b* e *c*.

Allorquando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'insegnante, l'indennità sarà ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Gli orfani di maestre hanno diritto all'indennità anche se abbiano il padre vivente.

Art. 10.

La vedova, che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 9, ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando l'insegnante dopo venti anni di servizio utile, muoia in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso;

b) quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquisito il diritto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Gli orfani di maestre hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

Art. 11.

La pensione spettante alla vedova ed agli orfani, che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata, o che sarebbe spettata all'insegnante secondo le disposizioni del precedente art. 5 lettere *a*, *b*, *c*, *e*, nella misura seguente:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con orfani aventi diritto a pensione:

con un orfano, il 60 per cento;

con due orfani, il 65 per cento;

con tre orfani, il 70 per cento;

con quattro o più orfani, il 75 per cento;

- c) orfani soli aventi diritto a pensione :
- un orfano, il 40 per cento ;
 - due o tre orfani, il 50 per cento ;
 - quattro o più orfani, il 60 per cento.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione, calcolata come alla precedente lettera *b*, vien così ripartita :

- il 40 per cento della pensione del marito, alla vedova ;
- il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore alle lire 1500, ma non può superare la pensione liquidata o che sarebbe spettata all'insegnante.

Art. 12.

La vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, dell'insegnante morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate alla lettera *f*, del precedente art. 5, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dal marito, in misura eguale a quella liquidata o che sarebbe spettata all'insegnante.

In mancanza della vedova, quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 9.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione, calcolata come al primo comma del presente articolo, viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano.

Art. 13.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane, anche in età minore, col matrimonio.

Art. 14.

L'ente alla cui dipendenza si trovava l'insegnante cessato definitivamente dal servizio o morto con diritto ad indennità o pensione, provvederà, anche se l'interessato non ne faccia domanda, a trasmettere all'amministrazione del monte-pensioni, per il tramite del Regio provveditore agli studi, i titoli giustificativi del diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione, sia a favore dell'insegnante che della vedova o degli orfani, entro un mese dall'avvenuta cessazione, o dalla morte, o dalla constatata inabilità di cui alla lettera *b*, dei precedenti articoli 4 e 5.

Il provvedimento che determina la cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto.

Art. 15.

Ogni decreto o deliberazione da cui consegua la cessazione definitiva dal servizio di un insegnante avente diritto a pensione ai termini del precedente art. 5, deve essere trasmesso all'amministrazione del monte-pensioni a cura del Regio provveditore agli studi, alla data di emanazione, se l'insegnante a cui si riferisce dipenda dall'amministrazione scolastica, o alla data di approvazione, se l'insegnante dipenda da altri enti.

Insieme con l'atto citato nel comma precedente il Regio provveditore trasmetterà un prospetto da cui risultino gli elementi essenziali per la determinazione del diritto dell'insegnante verso il monte-pensioni.

In caso di morte dell'insegnante in attività di servizio il Regio provveditore dovrà trasmettere il prospetto indicato al comma precedente, insieme con l'atto di morte dell'insegnante e con gli atti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dal precedente art. 10 per la vedova e per gli orfani.

In base a tali atti l'amministrazione del monte-pensioni provvederà al pagamento di un acconto mensile, che per l'insegnante sarà pari alla pensione minima dovuta secondo le disposizioni del precedente art. 8, e per la vedova e per gli orfani sarà pari all'aliquota di riversibilità stabilita dal precedente art. 11 applicata alla pensione minima che sarebbe spettata all'insegnante, ed in ogni caso non inferiore al minimo di cui all'ultimo comma del predetto art. 11.

Insieme con l'acconto verrà anche corrisposta l'indennità di caro viveri eventualmente dovuta secondo le disposizioni vigenti.

Art. 16.

Quando l'insegnante a favore del quale sia stata liquidata l'indennità o la pensione, sia riassunto in servizio, potrà continuare a godere della pensione e verrà nuovamente iscritto al monte per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato.

È data facoltà all'insegnante di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, rifondendo al monte-pensioni le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o dell'indennità in vigore al momento della domanda, previa rinuncia alla pensione liquidata, purchè ne faccia domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di riassunzione.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, che intendano di ottenere il cumulo dei servizi di cui al comma precedente, debbono presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1928.

In entrambi i casi il servizio utile dopo le presentazioni della domanda dovrà essere di almeno due anni compiuti.

L'insegnante che, essendosi avvalso della facoltà di cui ai due commi precedenti, cessi dal servizio prima del compimento del biennio della presentazione della domanda, avrà diritto alla restituzione delle somme rimborsate al monte, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente già liquidatagli. Qualora però l'insegnante venga a morire in attività di servizio, prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani avranno diritto a conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dall'insegnante previa trattenuta, sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute fino a completare la rifusione.

Art. 17.

Sono valutabili e cumulabili agli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 33 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima), anche i servizi prestati alla dipendenza dello Stato nella carriera dell'insegnamento di qualsiasi grado, e quelli di ruolo comunque resi alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica o nel ruolo del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Art. 18.

Nei casi di indennità o di pensioni ripartite con lo Stato la quota da corrispondersi dal monte-pensioni è determinata con l'applicazione delle norme proprie del monte tenendo conto dei servizi effettivamente resi allo Stato, come se essi fossero stati prestati con iscrizione a regolamenti speciali per le pensioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 19.

Agli insegnanti in servizio con iscrizione al monte-pensioni è data facoltà di chiedere il riconoscimento agli effetti dell'indennità o della pensione, dei servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1927 nelle Istituzioni integrative sussidiarie della scuola gestite dai comuni o dai patronati scolastici, di cui al precedente art. 1, purchè ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1928, se in servizio al 1° gennaio 1927, o entro due anni dalla data di assunzione o di riassunzione in servizio con iscrizione al monte-pensioni, se al 1° gennaio 1927 non si trovino in servizio.

Gli insegnanti di cui al comma precedente dovranno versare il contributo proprio e quello dell'ente per un periodo di tempo eguale a quello di cui è stato chiesto il riconoscimento, nella misura prescritta per gli insegnanti in servizio alla data di presentazione della domanda e con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Il contributo dovuto ai sensi del comma precedente sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, goduti alla data dell'assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al monte-pensioni, immediatamente successiva al servizio riconosciuto.

Gli insegnanti delle istituzioni di cui al precedente art. 1, i quali lascino trascorrere il termine di due anni dal 1° gennaio 1927, se in servizio a tale data, o, in caso diverso, dalla data della successiva loro assunzione o riassunzione presso le istituzioni stesse, senza chiedere la iscrizione facoltativa al monte-pensioni, non potranno più ottenere il riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 20.

L'art. 5 del Regio decreto 1° febbraio 1925, n. 201, è modificato come segue:

« Per la liquidazione dell'indennità e della pensione, in tutti i casi contemplati dagli articoli precedenti, si considera goduto lo stipendio percepito dagli insegnanti al 1° luglio 1924, o alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1° luglio 1924 non esercitassero il magistero, ridotto a cinque decimi per il periodo anteriore al 1° maggio 1919, e a otto decimi per il periodo dal 1° maggio 1919 al 30 giugno 1924 ».

Per i riparti e le detrazioni contemplati dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto predetto, e dall'art. 4 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 93, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettera *d*, del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Le disposizioni dei Regi decreti 1° febbraio 1925, n. 201, e 3 gennaio 1926, n. 93, modificati coi commi precedenti, sono estese, a decorrere dal 22 aprile 1925, agli insegnanti provenienti dalla cessata amministrazione di Fiume in servizio a tale data, sostituendo rispettivamente la data stessa e quella del giorno antecedente a quelle del 1° luglio e del 30 giugno 1924.

Art. 21.

Gli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, dopo dieci anni compiuti a prima di venticinque anni di servizio utile, per ottenere l'indennità debbono, a pena di decadenza, entro tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprovare con visita medica fiscale collegiale di essere divenuti permanentemente inabili a riassumere il servizio in conseguenza d'infermità preesistente alla cessazione.

Le vedove e gli orfani degli insegnanti di cui al comma precedente hanno diritto all'indennità qualora la morte dell'insegnante sia avvenuta o avvenga entro un triennio dalla cessazione definitiva dal servizio e senza che sia stata comprovata l'inabilità di cui al comma precedente.

Art. 22.

Le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del monte-pensioni a favore degli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, e alle loro vedove ed orfani, eventualmente accresciute dell'aumento di cui all'art. 2 del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, verranno aumentate a decorrere dal 1° luglio 1926 del cento per cento sulle prime lire 2000, per le pensioni dirette, e sulle prime lire 1000, per le pensioni indirette.

Salvo il disposto del successivo art. 23, per le pensioni comunque ripartite fra il monte-pensioni e altri enti, gli aumenti di cui al comma precedente si applicano esclusivamente sulla quota a carico del monte, con un minimo aumento di lire 1000 per le pensioni dirette e di lire 600 per quelle indirette.

Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti da supplementi o integrazioni concessi o da concedersi da altri enti, e saranno conferiti dall'amministrazione del monte-pensioni anche se l'iscritto sia cessato dal servizio alla dipendenza dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni dovute in base all'ultimo comma del precedente art. 20.

Art. 23.

Agli effetti dell'aumento di pensione di cui al primo comma del precedente art. 22, le pensioni liquidate in base ai Regi decreti 1° febbraio 1925, n. 201, e 3 gennaio 1926, n. 93, si considerano come interamente a carico del monte-pensioni.

Art. 24.

Dal 1° luglio 1926 è concessa la pensione minima stabilita dal precedente art. 11 alle vedove degli insegnanti morti anteriormente al 1° gennaio

1895 in pensione, o in attività di servizio dopo aver compiuto il periodo di servizio per il diritto a pensione, le quali abbiano sempre conservato lo stato vedovile e domandino la liquidazione entro il 31 dicembre 1928.

Art. 25.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, lettera *a*, del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, gli enti con regolamenti speciali di pensione hanno facoltà di iscrivere al monte-pensioni i propri insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli agli insegnanti.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 presso enti con regolamenti speciali di pensione, hanno facoltà di domandare di essere iscritti al monte-pensioni, cessando la loro iscrizione ai regolamenti medesimi.

Quando gli insegnanti si siano iscritti al monte-pensioni, gli enti sono tenuti al versamento del contributo complessivo dovuto al monte, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per il contributo personale.

Art. 26.

L'indennità o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o più enti con regolamenti speciali di pensione, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione al monte-pensioni, viene liquidata dal monte medesimo con le proprie norme.

L'indennità o la pensione è ripartita a carico degli enti presso cui tali servizi furono prestati, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 17, parte prima del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, estesi al monte-pensioni con l'art. 2, lettera *d*, del decreto stesso.

Il pagamento dell'intera indennità o della pensione viene fatto direttamente dal monte-pensioni quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.

Il monte-pensioni si rivale sugli enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal sesto comma dell'art. 33 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, (libro III, parte prima).

Quando ricorrono i casi previsti dall'art. 48 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, esteso al monte-pensioni con l'art. 2 lettera *a*, del decreto stesso, sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Rimangono salve di ogni caso a carico degli enti le disposizioni dei relativi regolamenti in pensiooe che siano più favorevoli per gli insegnanti e le loro famiglie.

Art. 27.

Agli insegnanti dispensati dal servizio in applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, verrà liquidata l'indennità, qualora abbiano raggiunto un anno di servizio, o la pensione, qualora abbiano raggiunto 15 anni di servizio.

L'indennità o la pensione viene liquidata con le norme stabilite rispettivamente per i casi contemplati dalle lettere *d*, dei precedenti articoli 4 e 5, in corrispondenza dell'età e degli anni di servizio utile, senza però il diritto al minimo stabilito dalla lettera *c*, del precedente art. 8, quando l'insegnante non abbia raggiunto 25 anni di servizio.

Se la pensione risulta inferiore a lire 1200 l'insegnante ha facoltà di chiedere che gli sia conferito, in luogo della pensione, il capitale corrispondente, ridotto del valore capitale della ritenuta di cui all'art. 15 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima).

Per gli insegnanti dispensati dal servizio in base alla predetta legge, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, con meno di 25 anni di servizio utile, si applicano le disposizioni del presente articolo dal giorno successivo a quello della dispensa ma non spetta nogli aumenti di cui al precedente art. 20.

Art. 28.

Dal 1° gennaio 1927, e sino a nuova disposizione, il contributo a carico degli insegnanti iscritti al monte-pensioni è stabilito nella misura dell'8 per cento degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 29.

Sono abrogati il Regio decreto 3 gennaio 1904, n. 63; gli articoli 5, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 38, 39 secondo comma, 40, 47, 48 e 57 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima); l'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094; gli articoli 4, 5 e 6 del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e l'art. 3 del Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 3153, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 30.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, a partire dall'esercizio finanziario 1926-27 e per la durata di 40 anni, sarà stanziata, in aggiunta alla spesa già autorizzata con l'art. 8 del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 117, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, la somma di 20 milioni di lire a titolo di contributo straordinario dello Stato al monte-pensioni degli insegnanti elementari, per l'integrazione delle riserve matematiche, in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 31.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 32.

Alle spese necessarie per la prima applicazione del presente decreto, e a quelle relative ai servizi tecnici del monte-pensioni, sarà provveduto, a carico del bilancio del monte-pensioni, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la corresponsione di premi di operosità e di rendimento al personale delle

Amministrazioni dello Stato di cui ai Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1300, e 17 febbraio 1924, n. 182.

Art. 33.

Con le norme da stabilirsi con decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto col ministro delle finanze, potranno, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili del monte-pensioni, essere temporaneamente distaccati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e presso i Regi provveditorati agli studi, degli insegnanti elementari in attività di servizio, nel numero da determinarsi col decreto medesimo.

Durante il servizio presso il monte pensioni o presso i Regi provveditorati i predetti insegnanti saranno collocati fuori ruolo e soggetti alle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Tutti gli emolumenti di cui godevano nel rispettivo ruolo e gli aumenti ai quali avrebbero diritto, saranno pagati sul bilancio del monte-pensioni, al quale farà carico altresì il contributo che sarebbe dovuto agli enti per la loro iscrizione al monte, nonchè l'indennità di servizio speciale che sarà per essi determinata con decreto del ministro delle finanze.

Art. 34.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro delle finanze di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie e dell'istruzione pubblica, saranno stabilite le norme per l'eventuale valutazione dei servizi non contemplati dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione al monte-pensioni degli insegnanti elementari delle Regie scuole italiane all'estero o delle colonie, e dei benefici stabiliti agli effetti del trattamento di quiescenza dall'art. 6 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, e dall'art. 33 del Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 472, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 35.

Il Governo del Re provvederà alla pubblicazione del Testo Unico delle leggi sul monte-pensioni per gli insegnanti elementari, con facoltà di introdurre quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

Art. 36.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia indicata diversa decorrenza, si applicano, dal 1° luglio 1926, per gli insegnanti in servizio a tale data, o che lo assumano o lo riassumano posteriormente, e per le loro famiglie.

Le disposizioni del precedente art. 2, e quelle dell'art. 2, lettera *d*, del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, si applicano anche per gli insegnanti, e per le famiglie degli insegnanti, cessati definitivamente dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stata ancora deliberata l'indennità o la pensione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi » (N. 649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alla variazione dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1805;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di variare la misura dell'aggio di vendita sullo smercio dei tabacchi fini nazionali ed esteri.

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1926, oltre l'aggio normale del 5.50 per cento spettante ai rivenditori sul prezzo di tariffa di tabacchi nazionali e prodotti

secondari, è concesso sul prezzo stesso un supplemento di aggio nella misura del 4.50 per cento limitatamente alle seguenti qualità di tabacchi;

Sigari: Regalia Londres, Londres, Trabucos, Medianitos, Avana, Foggia Virginia;

Trinciati: Turco Serraglio, Turco Sceltissimo;

Sigarette: Savoia, Orientali, Uso Egiziano, Avana, Uso Russo, Eneo, Eva, Serraglio Levante.

Dalla stessa data l'aggio di vendita sul prezzo di tariffa, dei tabacchi esteri è ridotto dal 5.50 per cento al 3 per cento.

Art. 2.

Le modalità per il pagamento del supplemento di aggio di cui all'articolo precedente verranno fissate dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle private).

A tal uopo si autorizza la iscrizione di un nuovo capitolo nel bilancio passivo del predetto Ministero per l'esercizio in corso e per l'importo di lire 3,000,000 a titolo di supplemento di aggio dovuto ai rivenditori di generi di privata su alcune qualità di tabacchi nazionali.

Art. 3.

Il supplemento di aggio è anch'esso computabile per determinare il reddito annuale delle rivendite.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina » (N. 650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 2 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 1878 dell'11 ottobre 1925, recante provvedimenti a favore della coltivazione del tabacco nella Venezia Tridentina;

Ritenuto che, per circostanze di forza maggiore, le disposizioni del decreto stesso non hanno potuto avere ancora piena e completa attuazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare la trasformazione tecnica e fiscale della produzione del tabacco nella Venezia Tridentina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato autorizzato con l'art. 1 del Regio decreto-legge n. 1878 dell'11 ottobre 1925, sulla spesa presunta dall'Amministrazione per provvedere alla chiusura fiscale degli stabilimenti della Venezia Tridentina nei quali si effettua il trattamento industriale del tabacco coltivato per le manifatture dello Stato, nonchè alla costruzione ed adattamento di locali di cura nella stessa regione, è esteso ai lavori che verranno compiuti dopo il 30 giugno 1926 e sino a tutto il 30 giugno 1927.

Art. 2.

Nulla è innovato circa la misura del compenso, la sua ripartizione in annualità e le modalità di applicazione del decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli » (N. 710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE,
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 67, contenente la proroga al 1° gennaio 1927 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare al 1° gennaio 1928 l'applicazione delle tasse sulle merci, sui carri ferroviari e sui passeggeri di ogni classe nel porto di Napoli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione delle tasse sulle merci e sui passeggeri senza limitazione di qualsiasi classe, di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e della tassa carri ferroviari, di cui all'art. 4, lettera c) del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, avrà effetto, per il porto di Napoli, dal 1° gennaio 1928 anzichè da 1° gennaio 1927.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in-

serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione » (N. 764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e che costituisce la stessa in unica sezione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, delle leggi per il risarcimento dei danni di guerra, e le sue modificazioni successive;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la necessità urgente ed assoluta, per riduzione di lavoro ed anche per ragioni di economia, di sopprimere le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e di ricostituire la Commissione in sezione unica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro delle finanze, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1^o marzo 1927 sono soppresse le sezioni seconda e terza della Commissione superiore di Venezia create con legge 10 dicembre 1922, n. 1722, e con Regio decreto-legge 19 marzo 1924, n. 381, e la medesima è costituita in unica sezione.

Rimangono ferme le norme in vigore relative alla forma di costituzione ed al modo di composizione della Commissione. Potranno anche essere nominati due presidenti supplenti, ad uno dei quali sarà affidata la funzione di conciliatore agli effetti del disposto del 3^o comma dell'art. 1^o del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 — Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati » (Numero 802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale al melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la opportunità nonchè la necessità urgente ed assoluta di favorire la produzione dei foraggi melazzati ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alla nota alla voce n. 41, della tariffa doganale in vigore è aggiunto il seguente comma :

« Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione dei foraggi melazzati, è ammesso, limitatamente ad un contingente di 40 mila quintali annui, in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina » (N. 803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia di seme di lino destinato alla semina.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di sviluppare e migliorare la produzione liniera nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce n. 117 lettera e) della tariffa doganale in vigore è aggiunta la seguente nota:

« I semi di lino destinati alla semina sono ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo di quintali mille e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 » (N. 812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre

1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente gli stanziamenti in bilancio necessari per corrispondere l'aggio ai rivenditori delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, e per le altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto l'art. 3 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 ;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle spese di distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col citato articolo 3 del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per la vendita al pubblico delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, sarà pel corrente anno scolastico, corrisposto ai rivenditori al momento dell'acquisto delle medesime, uno speciale compenso di centesimi 20 per ogni pagella.

Art. 2.

Il ministro per le finanze è autorizzato a provvedere agli stanziamenti in bilancio per il pagamento dell'aggio indicato nel precedente art. 1 e delle altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1927-28 e dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Contemporaneamente si procederà alla votazione per la nomina: a) di un segretario dell'ufficio di Presidenza; b) di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza al fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, on. Simonetta di fare l'appello nominale per queste votazioni.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

FEDERZONI, *ministro per le colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro per le colonie*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge (già approvato dalla Camera dei deputati) che ha per titolo: « Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1439).

Prego il Senato di inviarlo per l'opportuno esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle Colonie della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro ha chiesto che questo disegno sia inviato alla Commissione di finanze per l'opportuno esame.

Se non si fanno osservazioni sarà provveduto secondo il desiderio espresso dall'onorevole ministro.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori D'Andrea, Marchiafava e Poggi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione nelle zone terremotate » (936).

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2266, concernente l'importazione, la fabbricazione e la vendita di poppatoi, capezzoli artificiali, succhiotti, tetterelle e simili » (824).

POGGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali » (989).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori D'Andrea, Marchiafava e Poggi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti » (N. 782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la urgente necessità di dare norme ulteriori per regolare transitoriamente l'esecuzione degli sfratti, nei casi in cui ciò risulti indispensabile per conseguire il pieno raggiungimento dello scopo cui mirava il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La facoltà data al pretore con l'art. 1 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, di graduare la esecuzione degli sfratti nei casi e sotto le condizioni indicate nell'articolo medesimo può essere da lui esercitata, quando ciò risulti assolutamente necessario, anche per gli sfratti da eseguire entro l'anno 1927. La esecuzione di uno sfratto non potrà essere rinviata per oltre un anno, e in nessun caso lo sfratto che dovrebbe avvenire entro l'anno 1927 potrà essere ritardato oltre il 30 giugno 1928.

Per gli sfratti da eseguire dal 1° gennaio al 30 giugno 1928, il pretore potrà anche graduarne la esecuzione quando ciò sia indispensabile, ma nessuno sfratto può essere ritardato di oltre sei mesi.

Gli sfratti determinati da ragioni di morosità, di moralità o da gravi inadempiamenti contrattuali dell'inquilino non potranno essere rimandati.

Art. 2.

Il ministro per la giustizia è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a dare ulteriori istruzioni, in aggiunta a quelle autorizzate coll'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, per la esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge a cura del ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli » (N. 783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 86, contenente norme per l'esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgenza ed assoluta necessità di regolare la ordinata esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli, dove ha avuto applicazione il Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 15, si osserveranno, per gli sfratti da eseguire entro l'anno 1927 e fino al 3 maggio 1928, le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743.

Per gli sfratti da eseguire dal 4 maggio 1928 al 3 maggio 1929, la esecuzione potrà egualmente essere graduata, in modo però che nessuno sfratto sia procrastinato per una durata maggiore di un anno e mai oltre il 4 novembre 1929.

Art. 2.

Nel determinare l'ordine di precedenza da eseguirsi negli sfratti secondo i criteri indicati nel penultimo capoverso dell'art. 1 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, il pretore, prima di provvedere sulla domanda, oltre

alle notizie e informazioni che riterrà opportuno di assumere con qualunque mezzo a sua disposizione, richiederà pure informazioni e parere all'autorità politica.

Art. 3.

Il ministro per la giustizia è autorizzato a dare istruzioni per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia » (N. 633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926,

n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 3 aprile 1926, n. 643, concernente la soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una parziale deroga del provvedimento surriferito, nei confronti di alcuni casi speciali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con decreto-legge alla modifica sopra accennata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I macchinari ed i materiali, compresi in concessioni già accordate e per le quali non sia ancora scaduto il termine a suo tempo fissato nelle concessioni stesse per l'effettivo esercizio, possono essere ammessi a fruire della franchigia doganale, in deroga al Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 643, qualora risulti provato, a giudizio insindacabile del ministro per l'economia nazionale, d'accordo con quello per le finanze, che per l'acquisto di essi macchinari e materiali siano stati assunti formali e definitivi impegni con case costruttrici straniere, prima della data del 3 aprile 1926.

Art. 2.

I macchinari ed i materiali per i quali sarà consentito l'ingresso nel Regno in franchigia doganale, in deroga al provvedimento richiamato nell'articolo precedente, dovranno essere posti in effettivo esercizio, entro il termine stabilito dal relativo decreto di concessione.

Art. 3.

L'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, sarà accertato dalle autorità competenti, secondo le norme stabilite nel decreto luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 396.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1^o luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova » (N. 634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 634).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova. (Approvato).

Art. 2.

Il testo della convenzione conclusa in data 26 giugno 1926 fra i rappresentanti della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di Pietà di Padova, ratificata dai rispettivi Consigli di Amministrazione dei due Enti, in data 28 e 29 giugno 1926, e approvata col Regio decreto-legge indicato nell'articolo precedente, è sostituito dal testo seguente:

« Tra il signor onorevole cavaliere di Gran Croce ingegnere conte Giacomo Miari de' Cumani nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, a ciò debitamente autorizzato dal proprio Consiglio di Amministrazione in seduta del 28 giugno 1926, come risulta dal verbale n. 1621, da una parte, ed il signor avvocato commendatore Giuseppe Soster nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Monte di Pietà di Padova, pure autorizzato dal proprio Consiglio di Amministrazione, come da verbale di seduta del 29 giugno 1926, dall'altra, si conviene quanto segue:

1^o La Cassa di risparmio di Padova rileva ed assume definitivamente la sezione credito del Monte di Pietà di Padova, diventando conseguentemente cessionaria di tutti i diritti, azioni e ragioni, giudiziari o non giudiziari, di qualsiasi genere e natura, nessuno eccettuato, in precedenza spettanti al Monte di Pietà di Padova (sezione credito) assumendo d'altra parte tutte le obbligazioni passive, nessuna eccettuata, con l'obbligo di soddisfarle nella loro integrità.

2° resta convenuto e concordato tra le parti che lo stato attivo e passivo della sezione predetta risulterà dalle situazioni contabili formate d'accordo tra i due Istituti alla data della materiale cessione.

3° Il Monte di Pietà di Padova conserverà la propria personalità giuridica, avrà il proprio bilancio patrimoniale completamente separato da quello della Cassa di risparmio e sarà amministrato dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, il quale per la sorveglianza del Monte di Pietà provvederà a mezzo di una Commissione composta di cinque membri; fermo restando che il presidente della Commissione dovrà sempre essere scelto fra i consiglieri della Cassa di risparmio di Padova.

4° La Cassa di risparmio assume la gestione del pegno e del patrimonio del Monte di Pietà, facendo proprie le spese e le rendite relative, garantendo però in perpetuo il finanziamento ed il conseguente pareggio della gestione del pegno in modo che i bisogni della pignorazione siano sempre ed integralmente soddisfatti.

5° La Cassa di risparmio, inoltre, allo scopo di assicurare al Monte di Pietà il possesso continuo di un patrimonio che sia sufficiente per capitale e reddito pei bisogni della gestione del pegno, si obbliga, a partire dalla data in cui andrà in vigore la presente convenzione, di incrementare il patrimonio attuale del Monte (quale cioè risulterà dalla situazione delle attività e passività dell'ente dopo dedotte le attività e passività della

sezione credito del Monte stesso) corrispondendo ogni anno sul patrimonio stesso, e sull'importo che risulterà al 31 dicembre, un interesse pari a quello del più redditizio titolo di debito consolidato dello Stato aumentato dell'1 per cento, interesse questo che resterà così conglobato al patrimonio.

6° La Cassa di risparmio inoltre assume, nei termini del proprio regolamento interno, il personale tutto del Monte di Pietà, sia della sezione di credito che della sezione pegno, con le rispettive anzianità di servizio, e con speciale riguardo ai titoli ed alle condizioni attuali.

7° Il direttore generale comm. Jacopo Moro, in considerazione delle sue alte benemerienze, viene nominato direttore generale onorario della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di Pietà di Padova, e l'attuale Consiglio di amministrazione del Monte di Pietà si riserva di provvedere nei riguardi economici.

8° Le parti contraenti chiederanno al Regio Governo di poter eseguire il trapasso delle attività e passività di cui al superiore art. 1 in esenzione da ogni e qualsiasi tassa, come pure sarà chiesto che il Monte di Pietà di Padova sia mantenuto alla prima categoria.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Padova il 30 giugno 1926.

Firmati: GIACOMO MIARI DE CUMANI
AVV. GIUSEPPE SOSTER ».

(Approvato).

ALLEGATO A.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1305, che modifica la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di Pietà ed il regolamento per la sua applicazione;

Veduta la legge 15 luglio 1888, serie 3^a, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Considerata la urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un organico coordinamento della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di Pietà di Padova, per il migliore sviluppo dei due enti e nell'interesse delle funzioni di credito che essi compiono ;

Veduta la deliberazione 28 giugno 1926 del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Padova, e quella 29 giugno 1926 del Consiglio di Amministrazione del Monte di Pietà di Padova ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i ministri dell'interno e delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione, ratificata dai rispettivi Consigli di amministrazione della Cassa di risparmio e Monte di Pietà di Padova, in data 28 e 29 giugno 1926, vista d'ordine nostro dal ministro proponente, composta di n. 7 articoli, con la quale la Cassa di risparmio di Padova rileva ed assume definitivamente l'esercizio della sezione di credito del Monte di Pietà di Padova nella sua zona attuale di azione e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuno eccettuato, giudiziario e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, di titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della sezione di credito predetta, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive senza eccezione con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale e con l'impegno altresì di soddisfare pienamente tutti gli obblighi di cui alla convenzione sopra ricordata.

Il trapasso dei beni e di ogni altra attività e passività di cui all'articolo precedente dalla sezione di credito del Monte di Pietà di Padova, alla locale Cassa di risparmio sarà effettuata in esenzione di tasse di registro ed ipotecarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

ALLEGATO B.

V E R B A L E

Per invito di S. E. il ministro dell'economia nazionale, si sono riuniti addì 26 giugno 1926, nel Gabinetto dell'Ill.^{mo} Sig. direttore generale del lavoro, previdenza e credito Gr. Uff. Dott. Ignazio Giordani, assistito dall'ispettore generale Gr. Uff. Dott. G. Nicotra :

Il Sig. On. Conte Ing. Cav. Gr. Cr. Giacomo Miari de Cumani, presidente della Cassa di risparmio di Padova, assistito dal direttore generale Comm. Rag. R. Magrini ;

Ed i signori : Comm. Avv. Giuseppe Soster, presidente del Monte di Pietà di Padova ed il Prof. Dott. Cav. Gustavo Zambusi, consigliere d'amministrazione del Monte di Pietà di Padova, assistiti dal direttore generale Comm. Avv. Jacopo Moro.

I convenuti premesso che è direttiva del Governo nazionale quella di fondere gli istituti dello stesso tipo ed aventi analoghe finalità.

Tenuto presente che in conformità di tale direttive si ravvisa l'opportunità della fusione della Banca (Sezione Credito) del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova allo scopo di aumentare la loro già robusta floridezza e di rafforzarne la benefica azione, in modo che l'antico Monte di Pietà di Padova (Sezione pegno) sostituisca all'appoggio della sua sezione credito quello derivante dall'unione dei due istituti di credito, mentre da altra parte nei riguardi della Cassa di risparmio venga eliminata qualsiasi ragione di duplicazione nell'esercizio del credito, con giovamento reciproco e maggior utilità per la pubblica economia.

Al fine di concretare il desiderio espresso da S. E. Belluzzo, ministro dell'economia nazionale e sotto gli alti suoi auspici, i rappresentanti degli istituti sono d'accordo che si possa procedere sulla seguente base :

1° La Cassa di risparmio di Padova rileva ed assume definitivamente la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova, e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuno eccettuato, giudiziario e non, del Monte di Pietà di Padova (Sezione Credito), mentre ne assume tutte le obbligazioni passive, senza eccezioni, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale. Lo stato attivo e passivo della sezione predetta risulterà dalla situazione contabile formata d'accordo tra i due istituti alla data della cessione.

2° Il Monte di Pietà di Padova, il quale conserva la sua personalità giuridica, avrà un bilancio completamente separato da quello della Cassa di risparmio e sarà amministrato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Padova. Detto Consiglio nomina per la sorveglianza del Monte di Pietà una commissione di cinque membri. Il presidente della commissione deve essere scelto tra i consiglieri della Cassa di risparmio.

3° La Cassa di risparmio garantisce in perpetuo il finanziamento ed il pareggio della gestione del Monte di Pietà per modo che i bisogni della pignorazione siano sempre ed integralmente soddisfatti.

Al fine di consentire al Monte di Pietà di accrescere il proprio patrimonio fino a renderlo ed a mantenerlo sufficiente, per importo e reddito, alla gestione del pegno, la Cassa di risparmio, a partire dalla data dell'entrata in

vigore del presente accordo, si impegna ad accrescere il patrimonio stesso, quale risulterà al 31 dicembre di ogni anno dalla situazione delle attività e passività del Monte dopo dedotte le attività e passività di cui al n. 1, corrispondendo sul medesimo l'interesse in ragione dell'1 per cento (uno per cento) annuo sopra l'interesse del più redditizio titolo di debito consolidato dello Stato.

4° La Cassa di risparmio assume, nei termini del proprio regolamento interno, il personale del Monte di Pietà (Sezione credito e sezione pegno) con le rispettive anzianità di servizio e con speciale riguardo ai titoli ed alle condizioni attuali.

5° Il direttore generale Comm. Avv. Jacopo Moro, in considerazione delle sue alte benemerienze, viene nominato direttore generale onorario della Cassa di risparmio di Padova e del Monte di Pietà di Padova, e l'attuale Consiglio d'amministrazione del Monte di Pietà si riserva di provvedere nei riguardi economici.

6° Il trapasso delle attività e passività di cui al n. 1 sarà chiesto al Regio Governo in esenzione delle relative tasse e come pure sarà chiesto il mantenimento del Monte alla 1^a categoria.

7° L'esecuzione del presente accordo è subordinata all'approvazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, i quali dovranno deliberare entro 1 corrente mese di giugno 1926.

Firmato : GIACOMO MIARI DE CUMANI
ROMANO MAGRINI
Prof. GUSTAVO ZAMBUSI
Avv. GIUSEPPE SOSTER
JACOPO MORO.

Visto : I. GIORDANI.
NICOTRA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro dell'economia nazionale
BELLUZZO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale » (N. 706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, concernente la istituzione della Milizia nazionale forestale, introducendo nell'art. 1 la seguente modificazione:

Dopo le parole: È istituita la Milizia nazionale forestale, *modificare l'articolo come segue:* « la quale come corpo armato è alla diretta dipendenza del Capo del Governo.

« Ad essa vengono affidati i servizi attualmente disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real Corpo delle foreste e dal personale per la vigilanza sulla pesca, sulla caccia e custodia dei Regi tratturi e trazzere.

« Nell'esercizio di tale compito tecnico la Milizia nazionale forestale dipende dal Ministero dell'economia nazionale ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma organica con ordinamento militare del Real corpo delle foreste, del personale per la vigilanza della pesca e per la custodia dei Regi tratturi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la giustizia, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la milizia nazionale forestale per i servizi attualmente disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real corpo delle foreste e del personale per la vigilanza sulla pesca e per la custodia dei Regi tratturi.

Art. 2.

L'organico della milizia nazionale forestale è quello risultante dal seguente quadro :

UFFICIALI.

Grado	4°.	—	Ispettore generale	N.	1
»	5°.	—	Console generale		1
»	6°.	—	Consoli		18
»	7°.	—	Primi seniori		16
»	8°.	—	Seniori		28
»	9°.	—	Centurioni		78
»	10°.	—	Capi manipolo		214
				N.	356

SOTTUFFICIALI E MILITI.

Marescialli maggiori	N.	40
Marescialli capi		60
Marescialli		300
Brigadieri		450
Vice-brigadieri		500
Militi scelti		723
Militi		2927
Allievi		200
	N.	5200

Entro i limiti dei posti dell'organico di cui sopra, il reclutamento in aggiunta al numero corrispondente ai vecchi organici, soppressi in virtù del successivo art. 7, avverrà in ragione di non più di 500 militi all'anno, di guisa che l'attuazione completa della riforma si verificherà nel sesto anno dall'istituzione della milizia forestale.

Art. 3.

Ai sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale sono riconosciute le qualifiche rispettivamente attribuite dalle vigenti leggi ai sottufficiali e alle guardie forestali.

Art. 4.

Per i servizi della Milizia nazionale forestale il ruolo del personale di ragioneria delle Amministrazioni centrali (gruppo A) di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520 è aumentato dei seguenti posti :

Grado	6°.	—	Direttore capo divisione		1
»	7°.	—	Capo sezione		1
»	8°.	—	Consiglieri		2
»	9°.	—	Primi segretari di ragioneria		3
»	10°.	—	Segretari di ragioneria		4
»	11°.	—	Vice-segretari di ragioneria		
				N.	11

Art. 5.

I funzionari tecnici del Real corpo delle foreste, ad eccezione dei funzionari di grado 5^o, possono, alla prima attuazione del presente decreto-legge, essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della Milizia nazionale forestale, purchè siano dichiarati idonei dalle Commissioni di avanzamento, e colle modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

I funzionari che non faranno passaggio nel detto ruolo saranno mantenuti in servizio restando nel ruolo cui attualmente appartengono fino ad eliminazione.

Il numero dei posti che si renderanno vacanti in seguito ad eliminazione dei funzionari che rimarranno negli attuali ruoli del Real corpo delle foreste, andranno in aumento dell'organico della Milizia nazionale forestale in modo però che tale organico nei gradi 6^o, 7^o, 8^o non giunga a superare 21, 22 e 35 posti rispettivamente.

Art. 6.

I posti di ruoli organici di cui alla tabella II allegata al Regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, a quella n. 82 (gruppo B) dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e alla tabella A (gruppi A e B) allegata al Regio decreto 24 maggio 1925, n. 926, che si renderanno vacanti per il passaggio dei funzionari nel ruolo degli ufficiali della Milizia nazionale forestale a norma del precedente art. 5 restano soppressi.

Art. 7.

Sono soppressi i ruoli del personale di custodia dei Regi tratturi e del Real corpo delle foreste e di quello di vigilanza della pesca, stabiliti rispettivamente con le tabelle n. 8, n. 39 e n. 50 dell'allegato IV al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I graduati e gli agenti appartenenti a detto ruolo possono far passaggio nella Milizia nazionale forestale colle modalità che saranno determinate con successivo provvedimento ai termini dell'art. 11 del presente decreto.

Art. 8:

È avocato alla Milizia nazionale forestale il servizio di custodia del patrimonio boschivo dei comuni; con successivo provvedimento, da emanarsi nei modi di cui all'art. 11 del presente decreto, saranno determinati speciali contributi a carico dei comuni in corrispettivo di tale servizio per un importo complessivo di annue lire 3,000,000 e verranno aumentati quelli attualmente corrisposti dalle provincie ai sensi dell'art. 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, di un importo complessivo di annue lire 7,000,000.

I comuni e le provincie, in corrispondenza all'importo del contributo ad essi assegnato, rilasceranno delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti nei modi consueti, di quinquennio in quinquennio.

Art. 9.

L'Azienda del demanio forestale contribuirà alle spese conseguenti dal presente decreto, con la somma annua di lire 5,000,000.

Art. 10.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Con decreti del ministro per l'economia nazionale, saranno fissate le decorrenze per l'applicazione del 1° alinea del precedente art. 8.

Art. 11.

Con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale di concerto con i ministri per le finanze, per l'interno, per la guerra, per la giustizia, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica, verranno emanate delle norme necessarie per l'attuazione del presente decreto, ai termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI —
ROCCO — VOLPI — CIANO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo » (Numero 759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il decreto legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che proroga la durata del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo ;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per la organizzazione amministrativa del Consorzio suddetto ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col nostro ministro segretario di Stato per le finanze :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Al testo degli art. 2, 3 e 4 del citato decreto legge 26 maggio 1918, n. 739, è sostituito il seguente :

« Art. 2. — I consorziati sono rappresentati da un Comitato di delegati scelti fra i consorziati stessi, composto di venticinque membri.

« I delegati sono eletti consorziati, venti fra gli esercenti e cinque fra i proprietari delle zolfare di Sicilia, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale.

« Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

« Ove prima della scadenza del triennio il numero dei componenti il Comitato dei delegati si riduca di oltre otto per dimissioni od altre cause, si procederà immediatamente alle relative surrogazioni.

« Spetta al Comitato dei delegati :

1° discutere approvare e modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ;

2° nominare nel proprio seno i componenti il Consiglio di amministrazione ad esso riservati ;

3° nominare i membri del collegio arbitrale ;

4° nominare, scegliendoli fra i consorziati, i componenti il Consiglio di amministrazione e i sindaci della Banca Mineraria riservati al Consorzio ;

5° determinare le norme per le vendite da farsi eventualmente a consegne poliennali ».

« Art. 3. - Nella elezione dei delegati, tutti i consorziati hanno un voto per ogni dieci tonnellate consegnate al Consorzio per la vendita nell'esercizio precedente a quello in cui viene pubblicata la lista dei consorziati aventi

diritto al voto, e ciò fino a mille tonnellate. Le frazioni di dieci tonnellate non sono calcolate.

« I consorziati che abbiano consegnato come sopra al Consorzio più di 1000 tonnellate, avranno in oltre sulla quantità superante il predetto limite un voto per ogni venticinque tonnellate.

« Le frazioni di venticinque tonnellate non sono calcolate.

« Le varie quote di esercizio, di proprietà o di possesso di una miniera sono rappresentate da un solo rappresentante, il quale raccoglie i voti di tutti gli altri interessati, e può essere anche donna nubile o maritata.

« La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'articolo 678 del Codice civile; se gli interessati hanno una quota uguale, la rappresentanza spetta al più anziano di età ».

Art. 4. - Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto di sette membri e dal Direttore generale che lo presiede.

« Un membro è nominato dal ministro per l'economia nazionale, uno è eletto dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia fuori del proprio seno e del Consiglio generale; cinque dal comitato dei delegati nel proprio seno, quattro dei quali fra gli esercenti e uno fra i proprietari.

« Al consigliere di nomina governativa possono essere dal Direttore generale delegate funzioni concernenti determinate branche di servizio.

« I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

« Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica sino alla adunanza del Comitato dei delegati.

« Sono ineleggibili all'ufficio di consigliere d'amministrazione del Consorzio i membri delle due Camere legislative e dei Consigli provinciali delle provincie zolfifere della Sicilia, coloro che esercitano direttamente o indirettamente il commercio di esportazione degli zolfi o l'industria della raffinazione, i soci delle società esercenti tale impresa, e gli stipendiati dell'Istituto.

« Nel Regio decreto di cui all'articolo 1 saranno stabilite le norme dell'elezione dei componenti il consiglio e per il funzionamento di esso. Nello stesso Regio decreto saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze, le norme per la istituzione ed il funzionamento di uno speciale comitato tecnico, con la sede presso la Direzione generale del Consorzio, il quale sarà composto di cinque membri, ed avrà per iscopo lo studio dei mezzi più idonei allo sviluppo ed al perfezionamento tecnico dell'industria zolfifera siciliana ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » (Numero 785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione della Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, concernente la istituzione dell'« Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni agli articoli 3, 5 e 10 del Regio decreto-legge precitato, al fine di meglio assicurare il funzionamento dell'Ente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, concernente la istituzione della « Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » sono apportate le seguenti modificazioni:

1° Al primo comma dell'art. 3 è sostituito il seguente :

« Gli ispettori dell'Associazione Nazionale sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge, ed hanno libero accesso negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole ».

2° Ai numeri 3 e 4 e alle lettere a) e b) dell'art. 5 alla parola « sei » è sostituita la parola « dieci ».

3° All'art. 10 è sostituito il seguente :

« La tariffa dei contributi per la sezione 1ª è stabilita in ragione dei premi e contributi d'assicurazione riscossi dagli Istituti assicuratori per gli infortuni sul lavoro nelle industrie. I contributi predetti sono versati all'Associazione nazionale dagli Istituti assicuratori per conto e vece degli industriali assicurati, nei termini e nei modi che saranno stabiliti nello statuto della Associazione medesima.

« La tariffa dei contributi per la sezione 2ª è stabilita in ragione del contributo complessivo medio di assicurazione incassato negli ultimi quattro anni precedenti da ciascun Istituto assicuratore e per ogni compartimento di assicurazione agricola. I contributi predetti sono riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione, e versati dagli Istituti assicuratori alla Associazione nazionale negli otto giorni successivi a quello dell'incasso.

« Le tariffe dei contributi sono formate annualmente ed approvate con decreto del ministro per l'economia nazionale su proposta del Consiglio d'Amministrazione della Associazione ».

Art. 2.

L'ordinamento dato alla Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dal Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, e dal presente decreto potrà essere modificato con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI —
FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana » (N. 707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'11 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 24 luglio 1922, n. 1046, ed il Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817 ;

Visti il Regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088, che approva il regolamento relativo alla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana, ed il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, che stabilisce le norme per la concessione di mutui industriali alle medesime colonie ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme che meglio garantiscano la riscossione delle annualità dei suddetti mutui ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Le quote di ammortamento e gli interessi dei mutui concessi, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ai termini della legge 24 luglio 1922, n. 1046, del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, e del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 999, sono riscossi dai Governi dell'Eri-

trea e della Somalia italiana con le norme, la procedura ed i privilegi consentiti per la esazione delle imposte dirette in vigore nel Regno, da estendersi su tutte le attività dei mutuatari, anche se esistenti fuori della Colonia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti » (N. 847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, e modificato con Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 853 ;

Ritenuta l'urgente necessità di procedere alla riforma delle disposizioni contenute nel regolamento sopracitato ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo primo ministro segretario di Stato, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze e col ministro segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto con le norme transitorie del regolamento legislativo predetto, sono abrogate le disposizioni del regolamento legislativo approvato con Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, e modificato con Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 853.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo Primo ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

REGOLAMENTO LEGISLATIVO**TITOLO I.****GLI SCOPI DELL'OPERA NAZIONALE.****Art. 1.**

L'Opera nazionale per i combattenti, istituita con l'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, ha lo scopo di concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del Paese, provvedendo principalmente alla trasformazione fondiaria delle terre ed all'incremento della piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione e favorire l'esistenza stabile sui luoghi di una più densa popolazione agricola.

Nell'adempimento di questo suo scopo, l'Opera si propone l'elevazione economica e morale degli ufficiali e dei militari di truppa che hanno combattuto per la difesa della Patria.

Art. 2.

Al fine di promuovere i miglioramenti fondiario-agrari nei territori dei quali l'Opera abbia direttamente o indirettamente intrapresa la trasformazione, l'Istituto può esercitare, anche a mezzo di organi delegati, il credito fondiario agrario.

Essa può contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale per le assicurazioni sociali, con il Consorzio di credito per le Opere pubbliche, con le Casse di risparmio del Regno e con l'Istituto di emissione. All'uopo tutti i detti Istituti sono autorizzati, indipendentemente da disposizioni generali e speciali, ad accordare mutui.

L'Opera può ottenere che il contributo governativo previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, le sia direttamente corrisposto sulla base dell'importo delle somme mutate per opere di miglioramento fondiario-agrario.

Art. 3.

In applicazione delle presenti disposizioni legislative e delle leggi generali e speciali portanti benefici a favore di determinate regioni, l'Opera cura la fondazione di colonie agricole o di nuovi centri abitati, chiamandovi specialmente agricoltori combattenti, promuove lo sviluppo di industrie agricole e pescherecce e favorisce la costituzione di associazioni ed istituti, rivolti a conseguire la solidarietà dei coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nelle assicurazioni e nelle trasformazioni dei prodotti agrari.

Art. 4.

L'Opera istituisce e promuove la costituzione di campi dimostrativi e sperimentali, di scuole, di biblioteche, e in generale provvede, con mezzi di istru-

zione e di propaganda, a diffondere e perfezionare l'educazione tecnico-professionale e culturale dei lavoratori con particolare riguardo all'istruzione agraria dei contadini combattenti del Mezzogiorno e delle Isole.

Art. 5.

Sulle rendite annue dell'Istituto, il presidente dell'Opera propone la quota da destinarsi ai fini di assistenza morale, economica, finanziaria e tecnica dei combattenti con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Capo del Governo.

La quota, così stabilita, è versata annualmente dall'Opera all'Associazione nazionale combattenti.

TITOLO II.

IL PATRIMONIO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO.

Art. 6.

L'Opera nazionale per i combattenti ha personalità giuridica e gestione autonoma, e sede in Roma.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal capitale di fondazione di 300 milioni di lire assegnato all'Opera nazionale per i combattenti giusta l'art. 2 del Regio decreto 16 gennaio 1919, n. 55, accresciuto dagli avanzi di amministrazione risultanti dalla situazione patrimoniale: affluiranno i lasciti e le donazioni di privati o di Enti.

Art. 7.

L'Opera è amministrata da un presidente nominato con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, udito il Consiglio dei ministri.

Al presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Istituto.

Un direttore generale esercita i poteri che gli sono delegati dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è inoltre il capo degli uffici tecnici ed amministrativi e risponde del loro andamento al presidente.

Art. 8.

Il direttore generale è nominato con decreto del Capo del Governo su designazione del presidente dell'Opera. Egli può essere revocato sentito il Consiglio dell'Opera, a cui sono comunicati, a cura del presidente, gli addebiti e le difese dell'interessato.

Il decreto di nomina fissa la durata dell'incarico, le competenze e l'indennità dovute in caso di anticipato licenziamento.

La carica di direttore generale è incompatibile col mandato parlamentare.

Art. 9.

Il presidente ed il direttore generale sono assistiti da un Consiglio presieduto dal presidente dell'Opera e costituito di nove membri dei quali sei

sono scelti fra persone specialmente esperte dei problemi tecnici, economici e giuridici inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione, e tre nominati fra funzionari dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'economia nazionale.

Il direttore dell'Opera assiste alle adunanze.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

Essi durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

Il presidente dell'Opera deve sentire il parere del Consiglio : sulla nomina e revoca del direttore generale ; sui bilanci preventivi e consuntivi ; sulla richiesta di attribuzioni d'immobili e sui relativi piani di trasformazione ; sulle domande di concessione di opere pubbliche ; sulle alienazioni od acquisto di beni immobili ; sulla accensione e cancellazione di ipoteche ; sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi ; sulla stipulazione di mutui od emissione di obbligazioni, ed in genere in tutti i casi previsti da particolari disposizioni del presente regolamento legislativo e di quelli emanati per l'esecuzione di esso.

Egli può inoltre promuovere il voto del Consiglio ogni qualvolta creda opportuno.

Art. 11.

L'Opera nazionale ha, nei limiti e con le modalità che sono determinate da apposito regolamento, impiegati ed incaricati di servizi speciali, scelti preferibilmente fra combattenti.

Il direttore generale e gli altri impiegati dell'Opera sono considerati pubblici ufficiali.

Art. 12.

È data facoltà all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previe intese con le rispettive amministrazioni centrali.

Art. 13.

L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Capo del Governo.

Al Capo del Governo sono comunicati per l'approvazione, entro novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro giugno, quello consuntivo dell'esercizio antecedente e, appena adottate, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti di categoria.

Sono inoltre comunicate al Capo del Governo per l'approvazione tutte le altre deliberazioni di cui all'art. 10, quando risultino adottate dal presidente in difformità al parere espresso dal Consiglio dell'Opera.

Il bilancio diventa esecutivo se, nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi, non sia stato restituito con osservazioni.

L'azione di controllo ordinario è esercitata da un collegio di tre sindaci nominati dal Capo del Governo, i quali durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Capo del Governo può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori

da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Opera ne rifiuti o ritardi l'adempimento. Ha facoltà di promuovere con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni contenenti violazioni di legge o di regolamento; può promuovere con le stesse norme stabilite per la nomina, la revoca del presidente o dei membri del Consiglio dell'Opera in dipendenza di dette violazioni o di attività spiegate in contrasto con le direttive fissate dal Governo per l'azione dell'Istituto.

TITOLO III.

L'ATTRIBUZIONE DI BENI E GLI ALTRI MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

Art. 14.

L'Opera nazionale può chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili, a chiunque appartengano, quando siano soggetti ad obblighi di bonifica o appaiono suscettibili di importanti trasformazioni fondiari od utilizzazioni industriali strettamente attinenti alla attività agraria dell'Opera, ovvero occorranza per la costruzione di borgate rurali e di centri di colonizzazione.

Essa può chiedere, inoltre, l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto a lungo termine dei beni rustici appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, quando l'utilizzazione dei beni medesimi serva all'adempimento dei suoi fini.

Art. 15.

L'indennità, il canone o il prezzo dell'affitto che il collegio arbitrale provinciale, di cui all'art. 27 del presente regolamento legislativo, è chiamato a liquidare, è determinato sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Opera.

Art. 16.

La sussistenza delle condizioni previste dall'art. 14, per il trasferimento di proprietà e l'assegnazione in enfiteusi o in affitto è dichiarata da un collegio centrale arbitrale, costituito a termini dell'art. 30.

L'Opera promuove le decisioni del collegio indicando gli immobili dei quali chiede l'attribuzione o l'indennità offerta e presentando il relativo piano sommario di trasformazione. La richiesta è notificata a cura dell'Opera al proprietario che risulti iscritto nelle matricole e nei registri catastali, a coloro che, dai registri del Conservatore delle ipoteche, risultino aver diritti sul fondo, ed all'intendenza di finanza agli effetti dell'art. 56 del Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 78, e per la tutela di ogni altro interesse della finanza.

Se si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno, la notifica è fatta mediante consegna dell'atto al Capo del comune o dei comuni dove sono situati i beni, ed inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunci legali della provincia.

In ogni caso, subito dopo disposte le notificazioni, un sunto della richiesta è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune ove trovansi situati i beni.

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque vanti un diritto reale sul fondo può notificarne l'esistenza all'Opera nazionale e presentare le sue opposizioni, anche nei riguardi dell'indennità.

Scaduto detto termine, il collegio centrale arbitrale decide sulla richiesta di attribuzione, e, se l'indennità sia concordata tra le parti e non ne sia contestata la spettanza, dichiara l'ammontare della indennità stessa e la persona degli aventi diritto.

Art. 17.

Il trasferimento in proprietà e l'assegnazione in enfiteusi o in affitto è ordinato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, col Ministro che li ha in consegna e, quando si tratti di beni appartenenti ad enti pubblici, col ministro che ne ha la vigilanza.

Con lo stesso decreto Reale è pure disposto il pagamento dell'indennità quando il collegio centrale arbitrale abbia dichiarato l'ammontare di essa concordato tra le parti, e le persone degli aventi diritto, ovvero, in caso diverso, è disposto il deposito dell'indennità alla Cassa depositi e prestiti in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a favore degli aventi diritto.

Il deposito dovrà effettuarsi nei 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto dell'Opera combattenti.

Il decreto Reale è emanato entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta. La mancata emanazione entro tale termine equivale al rigetto della richiesta medesima.

Il provvedimento Sovrano avente forza esecutiva, che pronuncia o nega l'attribuzione, è, a cura dell'Opera, depositato nella segreteria del collegio centrale arbitrale e notificato a tutti gli aventi diritto sui fondi e pubblicato nelle forme indicate nell'art. 16 del presente regolamento legislativo.

Quando ordini l'espropriazione oppure l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto per una durata superiore ai nove anni, è soggetto a trascrizione.

Il rigetto delle richieste toglie ogni effetto agli atti preliminari, compresa la decisione del collegio centrale arbitrale, ma non conferisce diritto alcuno a risarcimento di danni, diretti o indiretti, o a rimborso di spese.

Contro il decreto Reale non sono ammessi gravami nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 18.

L'elenco degli immobili pei quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal collegio, sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal collegio centrale arbitrale.

Art. 19.

Qualora debba procedersi alla ripartizione fra cittadini dei demani comunali e dei terreni delle associazioni agrarie atti a coltura, per i quali occorra eseguire opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità agrarie, i terreni stessi saranno, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, trasferiti alla stessa a termine dell'art. 16 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751.

Art. 20.

Gli affitti e gli altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale del fondo, s'intendono sciolti di diritto alla fine dell'anno colonico in corso, alla data del Regio decreto di cui all'art. 17, senza corrispondenza di indennizzo alcuno.

Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data del decreto, lo scioglimento dei contratti avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Anche prima della risoluzione dei contratti, l'Opera può procedere all'occupazione del suolo, all'utilizzazione di materiali di costruzione, prese d'acqua, ecc., che si trovino nei singoli fondi, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilirsi, in mancanza di diretto accordo, con la procedura degli art. 18, 27, 28 e 29.

Art. 21.

L'Opera può ottenere in concessione o in appalto con preferenza rispetto ad ogni altro aspirante, anche se consorzio di proprietari, l'esecuzione delle opere che giovino a mettere in valore il suo patrimonio o comunque servano ai suoi scopi di trasformazione fondiaria e di colonizzazione.

L'Opera è prosciolta da ogni obbligo di cauzione ed è parificata all'aspirante più favorito, nei riguardi del procedimento e delle condizioni di concessioni e di appalto.

Essa ha pure facoltà di sub-concedere o di sub-appaltare le opere, dandone notizia all'amministrazione concedente od appaltante.

Nell'esecuzione delle opere, l'Istituto si avvale di preferenza del lavoro degli ex combattenti.

Art. 22.

Alla trasformazione e alla utilizzazione fondiaria dei beni ad essa assegnati, l'Opera provvede direttamente o mediante contratti di affitto o di alienazione, condizionati all'esecuzione delle opere di trasformazione, dando la preferenza agli ex combattenti.

Le parti residue di terreno che risultassero non trasformabili o non bonificabili possono essere vendute incondizionatamente sempre con preferenza agli ex combattenti.

Le trascrizioni e le vulture relative ai trasferimenti di proprietà previsti nel presente articolo sono eseguite gratuitamente.

Art. 23.

L'inadempimento delle condizioni imposte nei contratti di affitto o di alienazione di cui al precedente articolo, è dichiarato dall'Opera previa contestazione agli interessati e produce di pien diritto la risoluzione dei contratti.

Nei trenta giorni dalla notifica della risoluzione, è ammesso ricorso al collegio centrale, la cui decisione costituisce ad ogni effetto, titolo esecutivo.

Art. 24.

Finchè non siano compiute le opere di miglioramento o di trasformazione fondiaria alla cui esecuzione fu condizionata la vendita od altra forma di trasferimento dell'immobile, nessun contratto o atto di alienazione, a titolo one-

roso o gratuito, è efficace se non sia notificato all'Opera nazionale, che, ne 30 giorni dalla notifica, dichiara se intende procedere al riscatto del fondo, rimborsandone il prezzo a suo tempo corrisposto all'Opera e pagando il valore delle migliorie apportate.

Anche quando l'acquirente abbia effettuato le convenute migliorie, gl'immobili ceduti dall'Opera a pagamento differito non possono essere alienati, senza il consenso dell'Istituto, ove non sia previamente corrisposto il prezzo ancora dovuto.

Ogni controversia è risolta dal collegio centrale arbitrale.

Art. 25.

Previa autorizzazione e con le modalità ammesse dal ministro per le finanze, l'Opera può emettere, anche col sistema dei prestiti a premi, obbligazioni garantite da ipoteche sul patrimonio dell'Opera o sui contributi che lo Stato, le province, i comuni e i consorzi sono tenuti a corrispondere nelle opere di bonifica e in generale di pubblici lavori.

Le obbligazioni sono parificate, a tutti gli effetti, alle cartelle fondiari e ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Art. 26.

L'Opera, per il migliore raggiungimento dei propri fini, può costituire società o promuovere la costituzione di consorzi, istituti, associazioni, ecc..

Può anche prendere parte a società od altri enti già costituiti o da costituirsi.

TITOLO IV.

I COLLEGI ARBITRALI.

Art. 27.

Per la liquidazione delle indennità dovute in caso di trasferimento di proprietà o di assegnazione di beni in enfiteusi o in affitto, è istituito in ogni provincia un collegio provinciale arbitrale, del quale fanno parte il presidente del tribunale od un magistrato da esso delegato, che lo presiede, il capo dell'ufficio tecnico di finanza della provincia, e un agronomo abilitato all'esercizio professionale, da nominarsi dal Consiglio provinciale dell'economia.

Gli arbitri designati per ragioni di carica durano nelle loro funzioni finché permangono nella carica, e, pel caso di delega del presidente del tribunale, fino a che la delega non sia revocata.

L'agronomo, che il Consiglio provinciale dell'economia è tenuto a nominare entro un mese dalla richiesta, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Qualora il Consiglio provinciale dell'economia non proceda alla nomina entro il termine, vi provvede il presidente del tribunale.

Se l'indennità da determinare riguarda immobili che si estendono nella circoscrizione di più di una provincia, è competente il collegio della provincia nella quale ricade la maggior parte della superficie dell'immobile.

Art. 28.

Per tutti gli immobili siti nella medesima provincia che abbiano formato oggetto di contemporanea richiesta di attribuzione, l'Opera può ottenere che il procedimento sia condotto in confronto a tutti i proprietari e possessori, provvedendosi con unico atto all'assegnazione dei beni, alla determinazione delle indennità ed alla decisione delle eventuali opposizioni.

Art. 29.

Contro le decisioni del collegio provinciale arbitrale è soltanto ammesso reclamo al collegio centrale arbitrale, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata.

Le decisioni del collegio provinciale arbitrale non impugunate e le decisioni del collegio centrale arbitrale sono esecutive.

Art. 30.

È istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un collegio centrale arbitrale, presieduto da un presidente di sezione della Corte di cassazione, e composto da un consigliere della Corte di cassazione, da un consigliere di Stato, da un direttore generale del Ministero dell'economia nazionale e da un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici.

Oltre ai detti membri effettivi fanno parte del collegio, in qualità di membri supplenti, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere di Stato, un funzionario del Ministero dell'economia nazionale ed uno del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore a capo divisione o ispettore superiore.

I componenti del collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo: durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I magistrati della Corte di cassazione e i consiglieri di Stato rimangono in carica per tutto il quadriennio anche se nel frattempo siano cessati dal servizio attivo per collocamento a riposo.

Art. 31.

Le funzioni di componente del collegio centrale arbitrale e dei collegi provinciali arbitrali sono incompatibili con qualsiasi carica pubblica elettiva e con l'appartenenza al consiglio di cui all'art. 9.

Art. 32.

Tutte le decisioni del collegio centrale non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giuridica.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 33.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, saranno

date le norme per la costituzione e il funzionamento del collegio centrale arbitrale e dei collegi provinciali arbitrati.

Il regolamento per il personale è proposto dal presidente dell'Opera sentito il consiglio ed approvato dal Capo del Governo previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 34.

Le operazioni, gli atti e contratti relativi all'attività dell'Opera nazionale sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, per quanto concerne l'interesse dell'Opera stessa.

I redditi propri dell'Opera sono esenti da imposte.

L'Opera nazionale è esente da qualsiasi tassa comunale e camerale.

Le istanze, i concorsi e i documenti, le copie degli atti pubblici, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, ed in genere tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle presenti disposizioni legislative anche per comprovare la libertà e la proprietà degli immobili, sono stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Sono pure esenti da tasse e dalle formalità di registrazione le istanze e gli atti del procedimento dinanzi al collegio centrale arbitrale e dinanzi ai collegi provinciali arbitrati, nonché le decisioni di questi collegi.

I contributi dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, dovuti all'Opera nazionale sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile sia per ritenuta diretta che per ruoli.

Le obbligazioni emesse dall'Opera nazionale sono esenti, oltre che da dette imposte per i loro interessi, anche dalla tassa di negoziazione, e soggette solo al bollo di centesimi dieci per ogni titolo; sono del pari esenti dalla tassa i diritti inerenti alla loro quotazione in borsa.

Gli onorari dei notai per gli atti provveduti nel presente articolo sono ridotti alla metà.

Art. 35.

I contratti di esclusivo interesse dell'Opera possono essere rogati da funzionari dell'Opera medesima, appositamente designati con deliberazioni soggette all'approvazione del Capo del Governo.

Art. 36.

L'Opera nazionale ha facoltà di esercitare per mezzo di suoi funzionari o di suoi incaricati il più ampio controllo sul funzionamento amministrativo e tecnico delle cooperative che siano obbligate verso l'Opera medesima da impegni a carattere continuativo, e sinchè gli impegni medesimi non siano stati regolarmente e pienamente assolti.

Essa promuove dalle competenti autorità i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi delle cooperative medesime.

Art. 37.

Nella esplicazione della propria attività disciplinata dal presente regolamento legislativo, l'Opera nazionale curerà gli opportuni coordinamenti con le competenti amministrazioni dello Stato.

Art. 38.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione delle presenti disposizioni legislative.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 39.

Rimane ferma la disposizione di cui all'art. 50 del regolamento legislativo 31 dicembre 1923, n. 3258, concernente l'abolizione del diritto di riscatto previsto dall'art. 13 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, anche nei riguardi dei proprietari espropriati che avessero avanzata domanda di riscatto anteriormente alla pubblicazione del citato regolamento 31 dicembre 1923, n. 3258.

Ai proprietari medesimi non spetta alcun supplemento d'indennizzo in aggiunta a quello già liquidato.

Art. 40.

Le cause pendenti innanzi ai collegi, centrale e provinciali, come le domande di attribuzione sottoposte all'esame del collegio centrale arbitrale, sono decise dagli attuali collegi.

L'appello non ancora proposto contro le decisioni dei collegi arbitrali provinciali è devoluto alla cognizione del nuovo collegio centrale restando sospeso fino alla costituzione di esso il termine per appellare.

La costituzione e l'insediamento del nuovo collegio centrale e dei collegi provinciali devono aver luogo entro il 31 dicembre 1926.

I magistrati della Corte di cassazione che fanno parte dell'attuale collegio centrale arbitrale, pur avendo cessato dal servizio attivo per collocamento a riposo, possono essere confermati nella carica per il primo quadriennio dalla costituzione del nuovo collegio centrale arbitrale.

Art. 41.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il presidente dell'Opera determina quali delle prestazioni periodiche che l'Istituto si trovi di aver assunte con impegno continuativo debbano essere mantenute. Nello stesso termine il presidente procede alla revisione dei contratti di affitto a miglioria con diritto d'acquisto e può esigerne la modificazione quando risulti che nel tempo in cui fu stipulato mancavano le condizioni per addividere al contratto, ovvero esista una differenza notevole tra la condizione del fondo e la situazione del mercato odierno.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliore e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del collegio centrale arbitrale.

Art. 42.

Il nuovo regolamento per il personale dell'Opera stabilirà che i contratti d'impiego sono a tempo indeterminato, secondo le norme della legge vigente sul contratto d'impiego privato e la disposizione avrà effetto anche per i contratti a termine in corso all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Il regolamento per il personale stabilirà le norme per la liquidazione delle eventuali indennità di licenziamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato

MUSSOLINI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia » (N. 950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 950*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari è affidata al corpo degli agenti di custodia.

(Approvato).

Art. 2.

Il ruolo organico di cui alla tabella II dell'allegato VII al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito da quello di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Dei 1.500 posti portati in aumento dalla nuova tabella, non oltre 500 potranno essere coperti nell'esercizio finanziario in corso, ed i restanti potranno essere coperti nell'esercizio finanziario successivo.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto i fondi all'uopo necessari.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, relativo al divieto di assunzione di nuovo personale nella Amministrazione dello Stato, non si applicano al corpo degli agenti di custodia, fino a che non siano stati completati una volta tanto i suoi ruoli organici.

(Approvato).

TABELLA.

RUOLO ORGANICO DEI GRADUATI E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

Gradi	Numero dei posti
Comandanti	60
Capiguardia di 1 ^a classe	120
» di 2 ^a »	120
Sottocapi di 1 ^a classe	250
» di 2 ^a »	300
Guardie scelte	2.350
Guardie	4.500
Allievi	300
Totale	8.000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427 concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni » (N. 744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernenti provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 744).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Domando di parlare.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Mi permetto di dire due parole perchè non avvenga nel silenzio l'approvazione di questo disegno di legge del Governo Nazionale, diretto a combattere un morbo crudele pur troppo assai diffuso.

Due sono i provvedimenti contenuti in questa legge, i quali, se bene praticati, saranno di sicura efficacia: cioè, la istituzione di centri di accertamento diagnostico e i corsi di pre-

parazione scientifica e di addestramento pratico diagnostico e curativo.

La somma utilità del primo provvedimento è di chiara evidenza quando si pensi che omai è sicuramente dimostrato che la malattia cancerosa ha un principio locale e che una cura fatta a tempo e bene è molto spesso salvatrice. Si comprende come la efficacia di questi centri sarà tanto maggiore quanto più estesa e scevra di pregiudizi sarà la educazione del pubblico.

La diagnosi precoce e la cura pronta arrecano il grande beneficio di ridurre al minimo la mortalità per cancro; ma non hanno valore per diminuirne la morbilità, per la prevenzione della malattia.

La prevenzione si fa ora entro limiti molto modesti, come nel caso dei cancri professionali. Ma la prevenzione vera potrà farsi soltanto quando sarà conosciuta la causa della malattia. Intorno a questo vitale problema lavorano scienziati eminenti nelle varie nazioni. Ecco la ragione di promuovere, di aiutare le ricerche scientifiche e d'incoraggiare quei ricercatori, che nei modesti laboratori, nel silenzio, nell'abnegazione lavorano e, per i lavori già pubblicati, promettono di contribuire seriamente alla soluzione del problema arduo della etiologia vera del cancro, nella nobile gara fra gli scienziati delle altre nazioni.

Come in altre nazioni, così nella nostra sono sorti e sorgeranno presto istituti di studio scientifico e pratico, centri di cura, per i quali non manca il contributo di uomini di mente eletta, buoni e generosi; onde, come dicevo nella mia relazione, non è arduo di sperare che nella concordia degli scienziati, dei medici, dei filantropi e con la cooperazione del pubblico si riuscirà a domare e a vincere anche questa fiera malattia. Intanto non v'ha dubbio che i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge, se applicati saviamente e dovunque, salveranno molte vite, risparmiaranno molti dolori.

Nella mia relazione, quando ho ricordato l'Istituto contro il cancro, della città di Milano, ho tralasciato di aggiungere che alla fondazione di quell'Istituto ha contribuito generosamente il municipio di Milano. (*Approvazioni*).

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo ringrazia l'illustre relatore senatore Marchiafava di aver rilevato la necessità grandissima ed urgente di seguire la via che il Governo con questo provvedimento ha iniziata. L'altra parola dell'illustre scienziato e del fulgido patriota incoraggia il Governo a dare sempre più e quando sarà possibile maggiori mezzi alla battaglia che con questo provvedimento si inizia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo

sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese » (N. 855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 31 della tariffa, allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di introdurre un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commercianti possono sottoporre al bollo moduli propri stampati o litografati, per cambiali pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese, mediante il pagamento della tassa di bollo di centesimi 50 per ogni mille lire o frazioni di mille lire, col minimo di centesimi 50, oltre la tassa fissa di quietanza di centesimi 10.

La tassa viene riscossa mediante applicazione di marche che dovranno essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici del registro e del bollo.

Qualora le marche da applicare superino il numero di cinque, la differenza sarà riscossa col visto per bollo.

I moduli così bollati dovranno essere adoperati dai commercianti per cambiali con scadenza non superiore ad un mese, entro 45 giorni dalla loro bollazione.

Trascorsi i 45 giorni dalla bollazione, i detti moduli potranno, nei limiti della tassa graduale pagata, essere utilizzati soltanto per cambiali aventi scadenza superiore ad un mese.

Art. 2.

Le stesse disposizioni sono applicabili alle cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, con osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 30 della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 3.

I moduli bollati ai sensi del precedente articolo 1 che risultino adoperati, dopo il decorso dei 45 giorni dalla bollazione, per cambiali con scadenza non superiore ad un mese, saranno considerati come se non fossero stati mai sottoposti al bollo con tutte le relative conseguenze di legge.

Alle cambiali emesse nelle forme e nei termini prescritti nei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge del bollo in quanto non siano contrarie alle presenti disposizioni.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti entreranno in vigore il 1° gennaio 1927, restando il ministro per le finanze autorizzato ad emanare le norme per la loro esecuzione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927 agli esattori del decennio 1913-1922 » (N. 856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 ».

Pregho l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2033, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 dell'11 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti i Nostri decreti 12 ottobre 1924, n. 1704 e 3 gennaio 1926, n. 62, coi quali sono stati prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1925 ed al 31 dicembre 1926 i privilegi fiscali indicati dall'art. 71 del Testo Unico suddetto per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte del decennio 1913-22.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire una proroga ulteriore per l'esercizio dei detti privilegi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 71 del Testo Unico di leggi sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401, per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte dirette, decennio 1913-22, già prorogato al 31 dicembre 1925 ed al 31 dicembre 1926, con decreti-legge 12 ottobre 1924, n. 1704 e 3 gennaio 1926, n. 62, è protratto al 31 dicembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione

in legge, restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree » (N. 965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 965).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTÉ. Le disposizioni di questo disegno di legge mirano a dare incremento alla produzione del pioppo, che fornisce tra l'altro la pasta di legno occorrente per la fabbricazione della carta. Queste disposizioni giungono molto opportune in questo momento per frenare lo spirito di distruzione che si è manifestato in alcuni comuni, specialmente nella provincia di Cremona e precisamente sulla linea Treviglio-Crema, con la distruzione di tutte le piante lungo le strade, le quali non si trovino alla distanza di tre metri dal ciglio stradale. Bisogna notare che in questi comuni da secoli era consuetudine di piantare sul margine dei

terreni le piante da cima, come si dice, e specialmente il pioppo per nove decimi; il pioppo, che, come sapete, è un albero che serve soprattutto per farne tavole e per la fabbricazione della carta e che non porta molta ombra, giacchè i suoi rami sono brevi e raccolti intorno al fusto. Inoltre siccome le strade in tale zona sono separate dai terreni mediante fossi irrigatori, le piante stesse non danneggiano le strade, giacchè le radici non possono passare sotto la strada.

Finora la distanza dei tre metri non era osservata. Naturalmente se si lasciasse fare alle amministrazioni locali non si sa quali conseguenze ne deriverebbero, giacchè queste amministrazioni hanno dimostrato il proposito di portare gli alberi al di là dei tre metri. Ne avverrebbe una distruzione completa di una ricchezza non indifferente, giacchè i nove decimi degli alberi lungo le strade non si trovano a quella distanza.

Quindi io pregherei l'onorevole ministro dei lavori pubblici di cominciare ad applicare questa legge nel senso di impedire che si distruggessero le piante dove esistono entro i limiti dalla legge stessa indicati. Questa mi pare la cosa più semplice per cominciare.

Ora che il Governo ha raccomandato che si aumenti la piantagione degli alberi, non si capisce come nei comuni si sia svegliata questa visione di danni portata dagli alberi alle strade. Sarebbe quindi oltremodo opportuno che si procedesse senz'altro all'applicazione di questa per conservare intanto quello che già esiste.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazio-*

nale. Ringrazio l'onorevole senatore Amero D'Aste delle osservazioni che ha fatto e che saranno trasmesse al collega dei lavori pubblici, col quale appunto si sta studiando di applicare queste disposizioni *cum grano salis*, perchè c'è un problema di ricostruzione forestale ed è in corso la costituzione dell'Ente del pioppo per incrementare la cultura di quest'albero, che serve per preparare la pasta di legno occorrente per la fabbricazione della carta. D'altra parte, ci sono disposizioni che sarebbero apparentemente in contrasto con questo fine. Dico apparentemente, perchè nell'applicazione di queste disposizioni si terrà conto della necessità che la pianta del pioppo abbia ad avere quelle attenzioni che fino ad oggi non ha avuto. Ci sono alcune piante che per l'espansione delle loro radici danneggiano il sottosuolo stradale e per queste piante si è appunto disposto di impedire che siano piantate entro certe distanze; ma la pianta del pioppo nulla ha da temere da queste disposizioni che ad essa non si applicano, giacchè, come è noto, la pianta del pioppo ha le radici raccolte.

Ad ogni modo, il Governo terrà conto delle raccomandazioni che sono state fatte dall'onorevole senatore Amero D'Aste.

ADERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ringrazio l'onorevole ministro dell'economia nazionale di quanto ha voluto dirmi. Ad ogni modo non posso fare a meno di ricordare che distruggendo le piantagioni attuali e facendone delle nuove per avere degli alberi i quali possano fornirci legname da opera, occorrono almeno 20 anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree il ministro dei lavori pubblici può dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali, o lateralmente alle strade ordinarie.

Nessuna deroga può tuttavia essere consen-

tita all'osservanza delle prescrizioni dell'articolo 96 lettere e) ed f) del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523, nei tratti arginati dei corsi d'acqua.

(Approvato).

Art. 2.

La dispensa è concessa sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dei Comitati tecnici regionali e, quando si tratti di strade mantenute dalle provincie o dai comuni, dopo interpellate le Amministrazioni provinciali e comunali competenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori De Vito, Mariotti, Maragliano e Ginori Conti di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DE VITO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare le relazioni ai disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (958);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (701).

MARIOTTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Provvedimenti per la città di Zara» (961).

MARAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana» (968).

GINORI CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione al-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

l'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Vito, Mariotti, Ginori Conti e Maragliano della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Si procederà ora al sorteggio degli scrutatori per lo spoglio dei risultati delle votazioni odierne.

Restano sorteggiati:

1. Per lo spoglio della votazione per un segretario per l'Ufficio di Presidenza gli onorevoli senatori Chersich, Salvago-Raggi, Figoli, Pavia, Salata.

2. Per lo spoglio della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per il culto gli onorevoli senatori Bianchi Luigi, Schanzer, Passerini Angelo, Martino e Gioppi.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli senatori, segretari, nonché gli scrutatori testè sorteggiati, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari, e i senatori scrutatori, procedono alla numerazione dei voti e allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori

Albini, Amero D'Aste, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Badaloni, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bocconi, Bombig. Bonicelli, Bonin, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto.

Cagni, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciraolo, Cito Filomarino, Corbino.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo,

De Tullio, De Vito, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Facta, Faelli, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garofalo, Gavazzi, Gioppi, Giordani, Grandi, Gualterio.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria.

Malagodi, Malaspina, Mangiagalli, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Milano Franco d'Aragona, Morello, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Pansa, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pipitone, Podesta, Poggi.

Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sechi, Segrè, Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Tolomei, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Vigliani.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1017):

Senatori votanti	124
Favorevoli	113
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge, 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in

seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625):

Senatori votanti	124
Favorevoli	116
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642):

Senatori votanti	124
Favorevoli	115
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (N. 645):

Senatori votanti	124
Favorevoli	111
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (N. 646):

Senatori votanti	124
Favorevoli	116
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649):

Senatori votanti	124
Favorevoli	115
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina. (N. 650):

Senatori votanti	124
Favorevoli	114
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710):

Senatori votanti	124
Favorevoli	113
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764):

Senatori votanti	124
Favorevoli	117
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802):

Senatori votanti	124
Favorevoli	114
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803):

Senatori votanti 124

Favorevoli 114

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche, istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812):

Senatori votanti 124

Favorevoli 114

Contrari 10

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. A nome del collega delle finanze ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, che ha per ti-

tolo: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili » (N. 891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di emanare norme per la definitiva liquidazione dei compensi previsti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dalle successive e relative disposizioni in appresso riportate;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 745;

Visto il decreto luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 988, contenente proroghe dei termini previsti dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1926, n. 1031, concernente provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali e relative modifiche apportatevi con decreto luogotenenziale 21 gennaio 1917, n. 238, e con Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2468;

Visto il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 783, concernente provvedimenti a favore dell'armamento e della costruzione dei velieri;

Visto il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, contenente disposizioni di favore per i piroscafi in legno;

Visto il decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, contenente provvedimenti per la marina mercantile nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Chiunque creda di aver diritto a compensi daziari, di costruzione, di trasformazione e riparazione di navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati, previsti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e disposizioni successive sino al Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923 n. 211 (escluso), deve presentare, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione redatta e corredata dei regolari documenti prescritti dalle norme vigenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora la domanda, parzialmente o irregolarmente documentata, fosse già stata presentata, gli interessati, per non incorrere nella decadenza di cui sopra, debbono a loro cura completare la documentazione o rinnovare la domanda nonchè i documenti dei quali fosse scaduto il termine di validità.

Le stesse norme valgono, salvo la decorrenza del termine, per l'applicazione dell'art. 19 del regolamento approvato con Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2058.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea » (N. 833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
l'8 marzo 1927.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 6 aprile 1922, n. 547 ;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il comitato consultivo, istituito con l'articolo 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408 ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea giusta la tabella 1 annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1923, n. 1453, è aggiunta la seguente:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Teste di bambola in porcellana.	Per la fabbricazione di bambole complete (concessione provvisoria valevole 3 anni).	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

L'importazione temporanea dello spirito accordata in via provvisoria per due anni,

per la fabbricazione dei liquori, con l'art. 1 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926 n. 2120, è, alle stesse condizioni, estesa alla fabbricazione del vermouth e del vino marsala.

Art. 3.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste nei precedenti articoli sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313 e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927-Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - VOLPI - BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana » (N. 910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana ».

- Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-1918 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico 27 marzo 1919, n. 426, delle leggi per il risarcimento dei danni di guerra e le modificazioni successive;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la necessità urgente e assoluta di colmare nella applicazione della legge per il risarcimento dei danni di guerra alcune lacune, dalle quali scaturisce un trattamento, in alcuni casi, non corrispondente all'evidente spirito della legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi in cui, applicando le norme ora in vigore per il risarcimento dei danni di guerra, non viene riconosciuta l'indennità al danneggiato o ai suoi successori, l'indennità sarà assegnata nei limiti fissati dalle norme stesse, quando la persona, alla quale sarebbe da assegnarsi e alla quale spetterebbe attualmente il risarcimento, durante la guerra del 1915-18 avesse servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana, per un primo periodo non inferiore ad un anno, e fosse ora in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Questa indennità sarà assegnata anche se, al momento in cui è avvenuto il danno, nella persona del proprietario dei beni danneggiati non concorrevano tutte le premesse previste dalla legge in vigore per il diritto alle indennità.

Art. 3.

La concessione dell'ammissione al risarcimento dei danni di guerra sarà fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze in base ad una attestazione dell'autorità militare.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì » (N. 904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e concessione di sussidi in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926 nella Valle Padana, nelle Tre Venezie e nella provincia di Forlì.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare straordinarie provvidenze in dipendenza dei danni verificatisi nella Valle Padana e nelle Tre Venezie ed in provincia di Forlì in seguito alle alluvioni dell'anno 1926 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È autorizzata la complessiva spesa di lire 17,000,000, così ripartita :

a) lire 6,000,000 per l'esecuzione a cura e spese dello Stato dei lavori strettamente indilazionabili di ripristino di opere stradali appartenenti a comuni e consorzi compresi nel territorio delle Valli dell'Idria, dell'Isonzo e del Vipacco, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1926 ;

b) lire 3,000,000 per la concessione di sussidi in misura non superiore al 50 per cento della spesa, a privati proprietari per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali distrutti o danneggiati in conseguenza delle rotte degli argini provocate dalle piene dell'anno 1926 nella Valle Padana e nelle Tre Venezie ;

c) lire 2,000,000 per la concessione di sussidi nella misura massima dell'80 per cento a comuni e consorzi, per l'esecuzione delle opere definitive di riparazione stradale che risultassero necessarie oltre quelle di cui alla precedente lettera a) ;

d) lire 1,600,000 per concessione di sussidi, nella misura massima del 50 per cento della spesa, a favore della città di Trieste per urgenti riparazioni ad opere stradali, idrauliche ed acquedotti danneggiati dal nubifragio del settembre 1926 ;

e) lire 4,400,000 per provvedere :

1° alla concessione a favore dell'Amministrazione provinciale di Forlì e dei comuni e dei consorzi della provincia medesima di sussidi nella spesa per la ricostruzione e la riparazione delle opere stradali ed idrauliche di competenza degli Enti medesimi, distrutte o danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1926. Detti sussidi saranno fissati nella misura del 50 per cento della spesa per l'Amministrazione provinciale e per il comune di Forlì e nella misura dell'80 per cento per gli altri comuni e per i consorzi ;

2° alla corresponsione della quota a carico dello Stato nella spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1926 alla strada di 1^a classe del Savio. Anche tale quota è determinata nella misura dell'80 per cento della spesa necessaria.

Art. 2.

La suddetta somma di lire 17,000,000 sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici :

a) per lire 6,000,000 in aggiunta a quella autorizzata per lavori a cura diretta dello Stato in dipendenza di alluvioni, piene e frane nell'Italia settentrionale ;

b) per lire 6,600.000 in aggiunta a quella autorizzata per la concessione di sussidi per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia settentrionale ;

c) per lire 4,400,000 in aggiunta a quella autorizzata per la concessione di sussidi per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale.

La suddetta somma di lire 17,000,000 sarà prelevata dal fondo di riserva di cui all'art. 2, 2° comma, del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 3.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 devono essere presentate dai proprietari interessati entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto e devono contenere tutte le necessarie indicazioni sull'identità, condizione economica, stato di famiglia e domicilio del richiedente.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti :

a) dimostrazione da parte del richiedente del possesso legittimo dello stabile distrutto o danneggiato.

È in facoltà del richiedente di fornire tale dimostrazione con le norme stabilite dall'art. 102 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3^a) o a tenore del codice civile

b) perizia descrittiva dello stabile danneggiato o distrutto dalla quale risulti la destinazione ed il valore approssimativo di esso.

c) perizia della spesa strettamente necessaria per la riparazione straordinaria o per la ricostruzione dello stabile, esclusa ogni opera di abbellimento o di ampliamento.

Qualora il sussidio sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la ricostruzione o per le riparazioni compiute, escluse quelle riferibili ad ampliamento, e deve contenere altresì la descrizione delle condizioni dell'edificio riparato o ricostruito, nei riguardi della stabilità.

Art. 4.

Per i danni il cui ammontare non superi le lire 10,000, i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo degli stabili, o una dichiarazione giurata, resa alla Pretura, di due proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità del capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 5.

L'istruttoria sulle domande e la concessione dei sussidi è demandata ai prefetti delle provincie, i quali vi provvederanno discrezionalmente, sentiti gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile e del catasto, e tenendo presenti le condizioni economiche e di famiglia dei richiedenti.

Art. 6.

Gli accertamenti e le valutazioni dei danni, eventualmente fatti dagli uffici del Genio civile d'accordo con gli uffici del catasto, potranno tener luogo dei documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 3.

Art. 7.

Al pagamento dei sussidi di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 si provvederà dai prefetti delle provincie, a lavori ultimati o anche a rate proporzionali, in base a certificati degli uffici del Genio civile competenti, attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Il Ministero dei lavori pubblici anticiperà ai prefetti le somme occorrenti per tali pagamenti, entro il limite massimo complessivo di spesa di lire 3,000,000 di cui al detto art. 1, lettera *b)*,

Art. 8.

Tutti gli atti relativi alla concessione dei sussidi di cui alla lettera *b)* del citato art. 1 sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative, e dai diritti catastali.

Art. 9.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* n. 1 dell'art. 1, dovranno essere presentate entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e dovranno essere documentate ed istruite ai sensi del regolamento approvato con Regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625.

Art. 10.

Le opere di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, ed *e)* dell'art. 1 del presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGISLATURA, XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili » (N. 906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), relativi alle alienazioni delle Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più impiegabili;

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, che proroga fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 l'efficacia del Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, circa l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio;

Considerato che è opportuno prolungare gli effetti del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115;

Ritenuto che nella specie concorrano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, e prorogato

successivamente con il Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, relativi alla alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili, è prorogata fino al 31 dicembre 1927, con le norme stabilite nello stesso Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese » (N. 830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese.

ALLEGATO.

Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che riconosce in ente morale l'Alleanza cooperativa torinese e detta norme per la sua sistemazione ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare le norme che disciplinano la struttura e l'attività dell'Alleanza cooperativa torinese per assicurarne un migliore funzionamento ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro dell'economia nazionale, di concerto con il Primo ministro e coi ministri delle finanze e dell'interno :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alle norme del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, sono sostituite le seguenti :

Art. 2.

L'Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino, è riconosciuta in ente morale avente lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita di derrate ed oggetti di largo consumo nella città di Torino, ed eventualmente in altri comuni del Piemonte, con particolare riguardo alle categorie di consumatori meno provvedute di mezzi di fortuna.

Art. 3.

Il patrimonio dell'ente è costituito di tutte le attività mobiliari ed immobiliari, scorte di qualsiasi genere, attualmente pertinenti all'azienda, nonchè dal capitale di lire 500,000 originariamente conferito in parti eguali dalla Cooperativa ferroviaria e dall'Associazione generale operaia e dalle seguenti nuove quote di capitale da apportarsi :

- a) Per lire 1,000,000 dalla Cassa di risparmio di Torino ;
- b) Per lire 600,000 dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ;
- c) Per lire 500,000 dall'Istituto delle Opere Pie di San Paolo ;
- d) Per lire 500,000 provenienti dal fondo già destinato dagli industriali di Torino pro erigenda casa dei metallurgici ;
- e) Per lire 2,500,000 dal comune di Torino ;
- f) Per lire 800,000 dalla Mutua Fiat ;

Faranno carico all'Alleanza i debiti ed altri oneri passivi risultanti dal bilancio compilato dalla Commissione provvisoria amministratrice dell'azienda, nominata con decreto del prefetto di Torino, in data 23 gennaio 1923 e che siano giustificati da titoli legali.

Art. 4.

L'Alleanza cooperativa torinese è amministrata da un Consiglio composto di dieci membri oltre il presidente.

Il presidente è nominato dal prefetto di Torino. I consiglieri sono nominati:

- Due dalla cooperativa ferroviaria;
- Due dall'Associazione generale operaia;
- Uno dalla Cassa di risparmio di Torino;
- Uno dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;
- Uno dall'Istituto delle Opere Pie di San Paolo;
- Uno dall'associazione degli addetti alle industrie metallurgiche, riconosciuta a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563;
- Uno dal comune di Torino;
- Uno dalla Mutua Fiat.

Sono ineleggibili alla carica di presidente o componente del Consiglio di amministrazione coloro che esercitano la vendita di generi di consumo.

I consiglieri durano in carica un quadriennio, si rinnovano per metà ogni due anni e sono rieleggibili. Nel primo biennio la scadenza sarà determinata dalla sorte.

Il presidente dura in carica quattro anni ed è pure rieleggibile.

Nel seno del Consiglio sarà nominata una Giunta esecutiva, composta di tre membri e del presidente; due membri sono di diritto scelti tra i rappresentanti rispettivamente della Cooperativa ferroviaria e della Associazione generale degli operai.

Vi saranno pure un Collegio di revisori di quattro membri, nominati due dalla Cassa di risparmio, uno dall'Istituto delle Opere Pie di San Paolo ed uno dalla Mutua Fiat, ed un direttore generale con le attribuzioni rispettive stabilite dallo statuto organico.

Art. 5.

Dagli utili netti del bilancio sarà anzitutto prelevato non meno del 10 per cento per la formazione del fondo di riserva, indi la somma occorrente per corrispondere alle nuove quote di capitale indicate dall'art. 2 un interesse non superiore al 5,50 per cento dell'ammontare di ciascuna quota e l'indennità ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Il rimanente sugli utili sarà, per una metà, ripartito in parti uguali fra l'Associazione generale operaia e la Cooperativa ferroviaria, e, per l'altra metà, destinato a favore dei consumatori con le modalità che saranno di anno in anno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio è autorizzato a mantenere le attuali forme di assistenza alla classe operaia (colonie marine ed alpine, servizi sanitari, ecc.).

Art. 7.

Con Regio decreto su proposta del ministro per l'economia nazionale, sentiti gli enti creditori, sarà provveduto alla approvazione di un piano di estinzione graduale, in un periodo non inferiore a dieci anni, dei debiti dell'Alleanza cooperativa verso la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e l'Istituto di credito per le cooperative di Milano, con quote fisse annue comprensive di capitale e di interesse al tasso da stabilirsi.

Nel medesimo piano verrà compreso il debito eventualmente risultante dal conto corrente dell'azienda con la Cooperativa ferroviaria e giustificato da titoli legali, nonchè la somma occorrente per la ricostituzione del fondo « Pro erigenda Casa dei metallurgici » di cui all'art. 2, lettera d) del presente decreto.

Il debito arretrato per imposte a tutto il 31 dicembre 1922, è reso pagabile in cinque rate annuali di eguale ammontare, con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Art. 8.

I terreni fabbricati ed immobili per destinazione di proprietà della Cooperativa ferroviaria ed attualmente goduti dall'Alleanza cooperativa, sono vincolati in uso della medesima per la durata di anni 30 decorrenti dalla data del presente decreto.

L'Alleanza cooperativa corrisponderà in compenso alla Cooperativa ferroviaria una somma annua da determinarsi d'accordo o, in difetto, da tre arbitri che saranno nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dal presidente del tribunale di Torino. Il compenso determinato dopo la approvazione del presente decreto sarà rivedibile allo scadere di ogni quinquennio e per la determinazione di esso sarà tenuto conto di ogni elemento di valutazione ed anche delle migliorie ed opere eseguite a spese dell'Alleanza cooperativa. Allo scadere del trentennio e sulle basi del verbale di consistenza, che sarà redatto entro due mesi dalla data del presente decreto, saranno stabiliti i miglioramenti e le eventuali nuove opere di costruzione eseguiti dall'ente il quale avrà diritto di essere rimborsato dalla Cooperativa ferroviaria, dell'importo delle migliorie e delle nuove costruzioni secondo il referto di un collegio di tre periti da nominarsi; uno da ciascuna parte, ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Torino.

L'Alleanza è dispensata dall'osservanza degli obblighi di cui all'art. 525 codice civile.

Art. 9.

Le deliberazioni riguardanti la vendita degli immobili dell'ente o la costituzione di ipoteca sugli stessi, dovranno essere prese con la maggioranza favorevole dei due terzi dei membri presenti.

Art. 10.

Entro tre mesi dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione compilerà uno statuto per il funzionamento dell'ente, che sarà approvato con decreto Reale.

Art. 11.

La Cassa di risparmio di Torino e l'istituto delle Opere Pie di San Paolo sono autorizzati al conferimento del capitale di cui all'articolo due, anche in deroga od in aggiunta alle disposizioni dei rispettivi statuti organici.

Gli Istituti di credito, le Casse di risparmio, i Monti di Pietà, potranno, con la approvazione del Ministero per la economia nazionale, ed a condizioni da stabilirsi, assumere la gestione dei depositi a risparmio esistenti presso la Cassa depositi e prestiti dell'Alleanza cooperativa torinese.

Art. 12.

Ultimata la estinzione dei debiti di cui all'art. 6 e di quelli che eventualmente occorresse contrarre per la completa sistemazione finanziaria dell'Alleanza cooperativa, il Consiglio di amministrazione stabilirà il piano per il rimborso graduale delle nuove quote di capitale indicate nell'art. 2 e per le quali i rispettivi conferenti non potranno pretendere il pagamento di somma maggiore di quella apportata, all'infuori di quanto è stabilito dall'art. 4.

Eseguito il rimborso delle quote predette, l'Alleanza cooperativa torinese sarà amministrata esclusivamente da delegati delle due società fondatrici (Cooperativa ferroviaria ed Associazione generale operaia) che all'uopo sottoporranno alla approvazione del prefetto le modificazioni da apportarsi allo statuto organico.

Art. 13.

Il prefetto di Torino stabilirà le norme per la ricostruzione e la riorganizzazione dell'Associazione generale operaia e provvederà alla designazione di due rappresentanti della medesima associazione nel Consiglio di amministrazione dell'Alleanza cooperativa, per il primo quadriennio.

Il prefetto stesso è autorizzato a provvedere alla alienazione, anche a trattativa privata, degli immobili di pertinenza dell'Associazione generale operaia a mezzo di un commissario da lui delegato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette » (N. 857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per adeguare al loro costo effettivo ed agli oneri del personale i servizi di riscossione delle imposte dirette ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'esattore delle imposte dirette, che si trovi nella dimostrata assoluta impossibilità, per gravi cause sopraggiunte dopo l'assunzione dell'appalto, di far fronte, con i proventi attuali, alle spese di gestione, può fare presente tale situazione, con atto notificato al comune o al comune capoluogo del consorzio entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto allegando i documenti giustificativi. Tale termine è a pena di decadenza. Il comune e nel caso di consorzio il capoluogo, trasmette entro venti giorni all'intendente di finanza tale atto con parere espresso in apposita deliberazione, e l'intendente a sua volta lo comunica al prefetto, manifestando il proprio avviso.

Il prefetto, con provvedimento discrezionale può, quando lo ritenga indubbiamente necessario in base agli atti prodottigli, accordare la rescissione del contratto esattoriale dal 1° gennaio 1928.

Art. 2.

Le esattorie che si rendano vacanti per ammessa rescissione del confratto in forza del precedente articolo possono, pel restante periodo del decennio in corso; essere conferite d'ufficio dal prefetto su conforme parere dell'intendente di finanza, del comune o consorzio, prescindendo dagli altri procedimenti indicati agli art. 3 e 6 della legge sulla riscossione, e preferendo, fra gli aspiranti, i titolari uscenti, che ne abbiano fatto domanda entro un mese dall'avvenuta partecipazione della rescissione. Il prefetto dovrà prima di effettuare il conferimento, accertare le condizioni fatte dagli aspiranti al personale esattoriale dipendente.

Qualora non sia fatta la nomina d'ufficio, si provvede nei modi ordinari.

Art. 3.

La multa stabilita dalla legge sulla riscossione, in caso di ritardato pagamento o versamento rispettivamente a carico del contribuente, dell'esattore e del ricevitore provinciale, per le riscossioni da effettuarsi dal 1° gennaio 1927 è elevata da centesimi quattro a centesimi sei per ogni lira del debito non pagato alla scadenza.

Art. 4.

L'esattore ed il ricevitore provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 1927, verseranno gli otto decimi delle imposte e sovrimposte fondiari alle scadenze stabilite dagli art. 80 e 83 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e gli altri due decimi nel corso del bimestre.

In nessun caso il differimento a versare gli ultimi due decimi di ciascuna bimestralità può colpire le sovrimposte cedute alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di mutui.

Art. 5.

L'interesse per anticipazioni cui l'esattore sia tenuto nei limiti fissati dell'art. 80 della legge sulla riscossione è corrisposto, ove non sia diversamente pattuito nei capitoli speciali d'appalto, in misura uguale al tasso di sconto stabilito dall'istituto di emissione.

La misura degli interessi per altre anticipazioni cui l'esattore sia tenuto in forza dei capitoli speciali, quando non sia da essi determinata, è uguale al tasso di cui al comma precedente.

Art. 6.

Le cauzioni prestate dalla Banca d'Italia per l'appalto dei servizi di ricevitorie e casse provinciali e di esattorie delle imposte del Regno, per gestioni antecedenti al decennio in corso 1923-1932, sono svincolate.

Le amministrazioni dello Stato interessate e le conservatorie delle ipoteche sono autorizzate a cancellare i vincoli apposti su titoli e le iscrizioni ipotecarie su immobili a garanzia delle suddette gestioni.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 129 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, relativamente all'obbligo della presentazione dei conti giudiziari relativi alle gestioni tenute dalla Banca d'Italia.

Art. 7.

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte e tasse locali e dei contributi a favore di consorzi speciali e di altri enti che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno in corso.

La ripartizione non può mai avvenire per un numero di rate inferiore a tre, e i ruoli devono andare in riscossione con la prima o la quarta rata dell'anno.

I ruoli che comprendono sovrimposte delegate alla Cassa depositi e prestiti e agli istituti di previdenza da essa amministrati, a garanzia di prestiti, potranno andare in riscossione con qualsiasi rata dell'anno.

Sono applicabili alla riscossione di detti tributi le disposizioni degli art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VELPI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 » (N. 806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 16 settembre 1926 n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1805, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 2 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636 ;

Veduta la legge 16 luglio 1916, n. 947 ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a che altri prodotti ed avanzi animali, soggetti a visita veterinaria ai confini dello Stato, siano sottoposti al pagamento di un diritto di visita ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con quello delle finanze ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alle voci comprese nella tabella dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato, annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947, sono aggiunte le seguenti :

1º lane naturali o sudicie, e lavate ;

2º cascami di lana ;

3º peli, setole e crini ;

4º pesce secco, salato e affumicato.

5º pesce marinato, sott'olio o altrimenti preparato ;

La misura del diritto di visita sanitaria all'importazione nel Regno di dette merci è fissata in lire una al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi » (N. 851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501 ;

Visto l'art. 197 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120 ;

Visti i Regi decreti 2 marzo 1911, n. 176, e 15 maggio 1913, n. 574, che apportano modificazioni all'art. 197 del suddetto regolamento generale ;

Visto l'art. 36 del Regio decreto 13 febbraio 1921, n. 196 ;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1638, che apporta modificazioni alle tariffe postali ;

Visto il Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di modificare le tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi ;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il limite massimo d'importo dei titoli da riscuotere compresi in ogni piego, di cui al 1° comma dell'art. 1 del Regio decreto 15 maggio 1913, n. 574, è ele-

vato a lire 5000 ; meno per le ricevitorie di 3^a classe, per le quali resta fissato in lire 1000.

Art. 2.

Le tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi, di cui alla lettera c) dell'art. 1 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1638, sono modificate nel modo seguente:

c) Riscossione per conto di terzi:

Oltre la tassa di francatura, raccomandazione ed assicurazione:

Per ogni piego fino a L. 10	L. 0.25
» » da oltre L. 10 fino a L. 200	0.50
» » » » 200 » » 1000	1 —
» » » » 1000 » » 2000	2 —
» » » » 2000 » » 3000	3 —
» » » » 3000 » » 4000	4 —
» » » » 4000 » » 5000	5 —
Per ogni effetto con domanda di protesto, fino all'importo di lire 2000	2 —
Per ogni effetto con domanda di protesto, da oltre lire 2000 fino a lire 5000	5 —

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1^o ottobre 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici di-

signi di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Albini, Amero d'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamini, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Cito Filomarino, Corbino, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Tullio, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Facta, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gallina, Garofalo, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco, D'Aragona, Morello, Morrone, Mosconi.

Orsi Delfino.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Pincherle, Pipitone, Poggi.

Ricci Federico, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sirianni, Soderini, Sormani, Suardi, Supino.

Tacconi, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valerio, Vigliani,

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782) :

Senatori votanti	122
Favorevoli	108
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783) :

Senatori votanti	122
Favorevoli	108
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633) :

Senatori votanti	122
Favorevoli	110
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634) :

Senatori votanti	122
Favorevoli	108
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706) :

Senatori votanti	122
Favorevoli	107
Contrari	15

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 759):

Senatori votanti	122
Favorevoli	110
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785):

Senatori votanti	122
Favorevoli	108
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707):

Senatori votanti	122
Favorevoli	106
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (N. 847):

Senatori votanti	122
Favorevoli	110
Contrari	12

Il Senato approva.

Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia (N. 950):

Senatori votanti	122
Favorevoli	110
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni (N. 744):

Senatori votanti	122
Favorevoli	112
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855):

Senatori votanti	122
Favorevoli	114
Contrari	8

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina:

a) di un Segretario nell'Ufficio di presidenza:

Senatori votanti	110
Maggioranza	56

Ebbero voti:

Il senatore Montresor	75
» Valvassori Peroni	5
» Borsarelli	1
Schede bianche	29

Eletto il senatore Montresor.

b) di ballottaggio per la nomina di un Commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	110
Maggioranza	56

Ebbero voti:

Il senatore Mazziotti	70
» Di Stefano	15
Schede bianche	26

Eletto il senatore Mazziotti.

Lunedì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea (Numero 833);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana (N. 910);

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926, nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì (N. 904);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili (N. 906);

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (N. 830);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (N. 857);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 (N. 806);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi (N. 851).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano (N. 628);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (N. 869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa «Unione militare» in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 865);

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (Numero 964);

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1927

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (N. 883);

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato (Numero 959);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio (N. 752);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Numero 734);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (N. 849);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (N. 850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (N. 647);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie (N. 801);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1240, concernente la integrazione dei fondi stanziati in bilancio per compensi di costruzione a navi di acciaio (N. 592);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo alla emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedere a Banche fuori del Regno (N. 907);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796);

Modificazioni dell'articolo 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli oli minerali (N. 797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede

dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N. 799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.) (N. 911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 898)

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Convenzione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (N. 695);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualità e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870).

La seduta è tolta (ore.18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.